

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 328



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

12 dicembre 2015

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2015/2312 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione** 1
- Accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/2313 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia** 44
- ★ **Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ⁽¹⁾** 46
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2315 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 50
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2316 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 52
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2317 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 55
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2318 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 57

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2319 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	60
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2320 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	62
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2321 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	65
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽¹⁾	67
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2323 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio	97
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2324 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione di gruppi di attrezzi in determinate zone geografiche	101
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa	104
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	108
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2327 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	110
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2328 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2015 al 30 novembre 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	112

DECISIONI

★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2329 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie rispettivamente del Perù e del Guatemala per l'anno 2015	116
★ Decisione (UE) 2015/2330 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica la decisione BCE/2014/53 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche nel 2015 (BCE/2015/41)	119
★ Decisione (UE) 2015/2331 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2016 (BCE/2015/42)	121

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) 123**

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (GU L 323 del 9.12.2015) 126**
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014) 126**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/2312 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e la Repubblica di Liberia hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e un protocollo di attuazione del suddetto accordo («protocollo»), che concede alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia.
- (2) Le negoziazioni si sono concluse con successo e l'accordo e il relativo protocollo di attuazione sono stati siglati il 5 giugno 2015.
- (3) L'articolo 15 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo dispongono l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della loro firma.
- (4) È opportuno che l'accordo e il protocollo siano firmati e applicati in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione, con riserva della conclusione dei detti accordo e protocollo.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione europea.

Articolo 3

L'accordo e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della loro firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA SOSTENIBILE
tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA DI LIBERIA, in seguito denominata «Liberia»,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e la Liberia, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾ e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽³⁾ («accordo di Cotonou»), nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e da altre pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui le parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Liberia e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione nella zona di pesca liberiana e il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tale zona,

DESIDEROSE di stabilire un accordo a beneficio dell'Unione e della Liberia, che comprenda lo sviluppo del contenuto locale della Liberia,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate tra le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «autorità liberiane», il ministero dell'Agricoltura della Liberia;
- b) «autorità dell'Unione», la Commissione europea;

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

⁽³⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUL 287 del 4.11.2010, pag. 3).

- c) «attività di pesca», attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- d) «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- e) «nave ausiliaria», qualsiasi nave dell'Unione che fornisca assistenza ai pescherecci;
- f) «nave dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
- g) «zona di pesca liberiana», la parte delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Liberia in cui quest'ultima autorizza le navi dell'Unione a svolgere attività di pesca;
- h) «forza maggiore», qualsiasi evento improvviso, imprevedibile e inevitabile che possa pregiudicare o impedire il normale svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca liberiana.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- a) le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca liberiana;
- b) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica in materia di pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nelle zone di pesca liberiane e lo sviluppo del settore alieutico liberiano;
- c) la cooperazione relativa alle misure di gestione, controllo e sorveglianza nella zona di pesca liberiana, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione degli stock ittici e di gestione delle attività di pesca, in particolare della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- d) le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 3

Principi

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca liberiana in conformità al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile sulla base del principio di non discriminazione.
2. Le autorità liberiane si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre flotte straniere presenti nella zona di pesca liberiana che possiedano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo e dal suo protocollo di attuazione («protocollo»). Tali condizioni riguardano la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca.
3. Ai fini della trasparenza reciproca, la Liberia si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo inteso a autorizzare flotte straniere a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione.
4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e gli elementi essenziali relativi al buon governo, secondo la procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso.
5. Le parti cooperano alla definizione e all'attuazione di una politica settoriale della pesca da parte del governo della Liberia e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine dell'eventuale adozione di misure in tale settore.
6. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

7. La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro è applicabile nel suo complesso ai marittimi dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») imbarcati nelle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

8. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Accesso alla zona di pesca liberiana

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca liberiana solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Qualsiasi attività di pesca che non rientri nel quadro del presente accordo è vietata.

2. Le autorità liberiane non rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione che non rientrano nell'ambito del presente accordo. Al di fuori di tale ambito, è vietato rilasciare autorizzazioni alle suddette navi, in particolare sotto forma di licenze private.

Articolo 5

Diritto applicabile e attuazione

1. Salvo disposizione contraria contenuta nell'accordo, nel protocollo o nei relativi allegati, le attività delle navi dell'Unione che operano nella zona di pesca liberiana sono soggette alle leggi e ai regolamenti della Liberia. La Liberia comunica alle autorità dell'Unione le sue leggi e i suoi regolamenti applicabili.

2. La Liberia si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità liberiane preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.

3. Le autorità liberiane notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione in vigore che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. Tale legislazione è applicabile alle suddette navi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento da parte delle autorità dell'Unione della notifica.

4. L'Unione si impegna ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione in materia di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Liberia.

5. Le autorità dell'Unione notificano alle autorità liberiane qualsiasi modifica della legislazione dell'Unione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 6

Contropartita finanziaria

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede alla Liberia una contropartita finanziaria destinata a:

- a) finanziare parte dei costi per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca liberiana e alle risorse alieutiche liberiane, a prescindere dai costi di accesso a carico degli armatori;
- b) rafforzare la capacità della Liberia di sviluppare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.

2. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso ed è determinata e subordinata al conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale della Liberia in conformità al protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale della sua attuazione.

3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno in conformità al protocollo.

a) L'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere modificato in virtù dell'applicazione dell'articolo 8 del presente accordo in relazione agli aspetti seguenti:

- i) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

- ii) aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- b) l'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere modificato in seguito ad una revisione delle condizioni per la concessione della contropartita finanziaria destinata all'attuazione di una politica settoriale della pesca, ove ciò sia giustificato dai risultati specifici della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;
- c) la contropartita può essere sospesa come conseguenza:
 - i) dell'applicazione dell'articolo 13 del presente accordo;
 - ii) dell'applicazione dell'articolo 14 del presente accordo.

Articolo 7

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Ove opportuno, le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e degli investimenti.
4. Le parti possono impegnarsi ad attuare un piano d'azione tra la Liberia e gli operatori delle navi dell'Unione destinato a promuovere lo sbarco dei pesci da navi dell'Unione operanti in Liberia.
5. Ove opportuno, le parti incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della normativa della Liberia e dell'Unione.

Articolo 8

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e della Liberia, alla quale compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. La commissione mista può adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.
2. La commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) controllare l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e, in particolare, la definizione e delle programmazioni annuale e pluriennale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e la valutazione della loro attuazione;
 - b) assicurare il coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, in particolare sull'analisi statistica dei dati sulle catture;
 - c) fungere da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.
3. La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:
 - a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;
 - b) le procedure del sostegno settoriale;
 - c) le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le proprie attività di pesca.
4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate dall'ICCAT e da altre ORGP, se del caso.

5. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Liberia e nell'Unione, o in base a quanto stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. Le decisioni sono adottate per consenso e sono allegate al verbale convenuto della riunione. Esse entrano in vigore alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

6. La commissione mista può adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Cooperazione in materia di sorveglianza e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.

Articolo 10

Cooperazione in ambito scientifico

1. Le parti promuovono la cooperazione in ambito scientifico per poter valutare regolarmente lo stato degli stock marini nelle acque liberiane.

2. Le parti si impegnano a consultarsi, se necessario, nell'ambito di una riunione scientifica congiunta e dell'ICCAT nonché di altre ORGP, al fine di rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine nella zona di pesca liberiana e di cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 11

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Liberia e alle acque soggette alla giurisdizione liberiana.

Articolo 12

Durata e rinnovo tacito

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

Costituiscono parte del presente accordo il suo allegato nonché le sue appendici.

Articolo 13

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa ad opera di una delle parti, in caso:

- a) di forza maggiore;
- b) tra le parti sorga una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo; o
- c) mancato rispetto, da parte di una delle parti, delle disposizioni del presente accordo, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4, per quanto riguarda i diritti umani.

2. La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Le parti si consultano tra di loro dal momento della notifica al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro tre mesi. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti nei casi seguenti:

- a) forza maggiore;
- b) degrado degli stock interessati in base al migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone;
- c) un livello ridotto dello sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;
- d) violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN.

2. La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Le parti si consultano tra di loro dal momento della notifica al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.

3. In caso di denuncia, il pagamento dell'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 per l'anno in cui tale denuncia ha effetto, è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

La firma del presente accordo da parte delle parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Articolo 16

Lingua ed entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

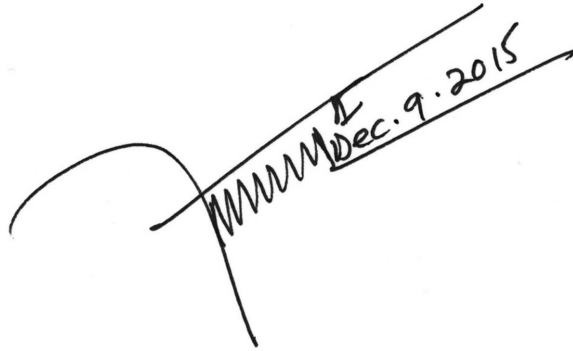
Esso entra in vigore alla data in cui la conclusione delle procedure necessarie è notificata da entrambe le parti.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil quince.
V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu devetog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktą metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenötödik év december havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em nove de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii cincisprezece.
V Bruseli deviateho decembra dvetisícpatnásť.
V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den nionde december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europejsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



За Република Либерия
Por la República de Liberia
Za Liberijskou republiku
For Republikken Liberia
Für die Republik Liberia
Libeeria Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας
For the Republic of Liberia
Pour la République du Libéria
Za Republiku Liberiju
Per la Repubblica di Liberia
Libērijas Republikas vārdā –
Liberijos Respublikos vardu
A Libériai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Liberja
Voor de Republiek Liberia
W imieniu Republiki Liberii
Pela República da Libéria
Pentru Republica Liberia
Za Libérijskú republiku
Za Republiko Liberijo
Liberian tasavallan puolesta
För Republiken Liberia



A handwritten signature, possibly 'M. M.', is written over a diagonal line. To the right of the signature, the date 'Dec. 9. 2015' is written.

PROTOCOLLO**di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la repubblica di liberia***Articolo 1***Ambitodi applicazione**

1. Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 4 sono stabilite come segue: specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982).
2. I tipi di navi dell'Unione contemplati dal presente protocollo sono:
 - a) 28 pescherecci con reti a circuizione per la pesca del tonno; e
 - b) 6 pescherecci con palangari di superficie.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 6 e 7 del presente protocollo.
4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca liberiane solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

*Articolo 2***Durata**

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria

*Articolo 3***Contropartita finanziaria**

1. Per il periodo di cui all'articolo 2, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 dell'accordo è fissata a 3 250 000 EUR.
2. La suddetta contropartita finanziaria comprende:
 - a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca liberiana, pari a 357 500 EUR per il primo anno, 325 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 292 500 EUR per il quinto anno, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate all'anno; e
 - b) un importo specifico annuale destinato al sostegno per lo sviluppo della politica settoriale della pesca della Liberia pari a 357 500 EUR per il primo anno, 325 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 292 500 EUR per il quinto anno.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 13 e 14 dell'accordo.
4. Se il quantitativo annuo delle catture praticate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca liberiana supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare catturata.
5. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
6. Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), relativa all'accesso delle navi dell'Unione alle risorse alieutiche liberiane è effettuato al massimo entro tre mesi dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della data di inizio di tale applicazione per gli anni successivi.

7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità liberiane.

8. La contropartita finanziaria definita al paragrafo 2 è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale della Liberia. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione del ministero dell'Agricoltura della Liberia. Gli estremi del conto bancario sono comunicati annualmente dalle autorità liberiane alle autorità dell'Unione.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista istituita a norma dell'articolo 8 dell'accordo adotta un programma settoriale pluriennale nonché modalità di applicazione dettagliate riguardanti in particolare:

- a) gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
- b) gli obiettivi da conseguire nel corso del tempo, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenendo conto delle priorità espresse dalla Liberia nel quadro della propria politica nazionale relativa o volta ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla pesca artigianale, il monitoraggio, il controllo, la sorveglianza e la lotta contro la pesca INN, nonché le priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche della Liberia nel settore alieutico;
- c) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

2. L'uso dell'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è basato sull'identificazione da parte della commissione mista degli obiettivi da raggiungere e dalla programmazione annuale e pluriennale volta a conseguirli.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista. La commissione mista può operare modifiche urgenti al programma annuale settoriale se richieste dalle autorità liberiane, anche tramite scambio di lettere.

4. Ogni anno la Liberia presenta una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni attuate e dei risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista. Essa provvede inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del presente protocollo.

5. L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno del protocollo, la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione, le rate sono versate sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata e sulla base di un'analisi dei risultati raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale;

6. L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b):

a) quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione a seguito di una valutazione condotta dalla commissione mista;

b) se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.

7. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione tra le parti e accordo della commissione mista, non appena il suo utilizzo è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione convenuta di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

8. La Liberia può decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo aggiuntivo alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è comunicata all'Unione al massimo due mesi dopo la ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

9. Le parti si impegnano ad assicurare la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

*Articolo 5***Cooperazione in ambito scientifico per una pesca responsabile**

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca liberiana sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte che possiedono le stesse caratteristiche e operano sulle stesse specie contemplate dal presente protocollo.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, le parti si impegnano a collaborare per sorvegliare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca liberiana al fine di contribuire alla gestione di una pesca responsabile.
3. Le parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e tengono conto del parere scientifico di altre organizzazioni regionali pertinenti.
4. Le parti si impegnano a convocare, ogniqualvolta necessario, riunioni scientifiche congiunte al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Il mandato di tali riunioni scientifiche congiunte può essere stabilito dalla commissione mista.
5. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito della riunione scientifica congiunta, la commissione mista può adottare una decisione sulle misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo in relazione alle attività delle navi dell'Unione.

*Articolo 6***Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche**

1. La commissione mista può riesaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale revisione garantirà la gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), è riveduta proporzionalmente, *pro rata temporis*, sulla base della decisione della commissione mista. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni tecniche del presente protocollo e dei suoi allegati.

*Articolo 7***Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca**

1. Dietro richiesta di una delle parti, la commissione mista può considerare la possibilità di campagne sperimentali di pesca nella zona di pesca liberiana al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca non previste dall'articolo 1. A tal fine, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.
2. Tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne sperimentali, se l'Unione si interessa a nuove possibilità di pesca, la commissione mista si accorda per discutere e stabilire le condizioni applicabili a tali nuove attività di pesca.
3. Previa autorizzazione da parte della Liberia per le suddette nuove attività, la commissione mista apporta le modifiche corrispondenti al presente protocollo e ai relativi allegati.

*Articolo 8***Sospensione**

1. L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e b), può essere sospesa su iniziativa di una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

2. Fatto salvo l'articolo 4 del presente protocollo, il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena è stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati all'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 9

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 10

Scambi elettronici di dati

1. La Liberia e l'Unione si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.
2. La versione elettronica di un documento è considerata sotto ogni profilo equivalente alla versione cartacea.
3. In caso di guasti del sistema informatico che impediscano tali scambi, la parte danneggiata ne dà senza indugio comunicazione all'altra parte. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono sostituiti automaticamente dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 11

Riservatezza

1. La Liberia e l'Unione si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sotto il profilo commerciale relativi alle navi dell'Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo e del presente protocollo siano sempre trattati conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca della flotta dell'UE nella zona di pesca liberiana siano resi pubblici in conformità alle corrispondenti disposizioni dell'ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). I dati che possono essere considerati riservati per altri motivi sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

La firma del presente protocollo da parte delle parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA LIBERIANA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Designazione dell'autorità competente

1. Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea («Unione») o alla Liberia in relazione a un'autorità competente designa:
 - per l'Unione: la Commissione europea, se del caso, tramite la delegazione dell'Unione europea in Liberia («delegazione dell'UE»),
 - per la Liberia: il ministero dell'Agricoltura («MOA»).

Zona di pesca liberiana

2. Le coordinate geografiche della zona di pesca liberiana definite all'articolo 1, lettera g), dell'accordo e delle linee di base sono indicate nell'appendice 5 del presente allegato.
3. Le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione sono descritte nell'appendice 5 del presente allegato.
4. La Liberia notifica agli armatori le coordinate di tali zone al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
5. La Liberia informa l'Unione delle eventuali modifiche apportate alle zone vietate alla navigazione e alla pesca, almeno due mesi prima della loro applicazione.

Pagamenti degli armatori

6. La Liberia comunica all'UE, precedentemente all'applicazione provvisoria del protocollo, gli estremi del conto o dei conti bancari governativi su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell'Unione nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

Contatti

7. I dati di contatto delle autorità liberiane figurano nell'appendice 7 dell'allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE I

Domanda e rilascio di autorizzazioni di pesca

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

1. Possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona di pesca liberiana soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca in Liberia. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità liberiane, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Liberia nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Le navi devono essere altresì iscritte nel registro dei pescherecci dell'UE, nel registro ICCAT delle navi, e non negli elenchi INN dell'ICCAT o di altre ORGP.

Domanda di autorizzazione di pesca

3. L'Unione presenta alla Liberia, per via elettronica, con copia alla delegazione dell'UE in Liberia, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo almeno quindici giorni di calendario prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. Gli originali sono inviati direttamente dall'Unione alla Liberia con copia alla delegazione dell'UE in Liberia.
4. Le domande sono presentate su moduli redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1 del presente allegato e sono corredate dei seguenti documenti:
 - i) la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, che non è rimborsabile;
 - ii) per ciascuna prima domanda nell'ambito del protocollo, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, una fotografia digitale a colori recente (massimo 12 mesi) di risoluzione adeguata (dimensioni minime 15 × 10 cm), in cui figurino chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo;
 - iii) certificato di navigabilità della nave;
 - iv) certificato di immatricolazione della nave;
 - v) certificato di stazza;
 - vi) certificato di assicurazione;
 - vii) l'illustrazione e la descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.
5. Le informazioni fornite nel modulo di domanda di cui al punto 4 saranno utilizzate dalle autorità liberiane competenti per produrre e rilasciare il Liberia Maritime Authority certificate of number entro il termine di cui al punto 3. Il Liberia Maritime Authority certificate of number è emesso prima del rilascio dell'autorizzazione di pesca da parte delle autorità competenti liberiane.
6. Nel quadro della loro prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo, tutte le navi dell'Unione sono sottoposte a ispezioni prima dell'autorizzazione. Il rilascio della prima autorizzazione di pesca è subordinato al risultato positivo della suddetta ispezione, che è effettuata in porti designati nella sottoregione concordati tra l'Unione e la Liberia, previa autorizzazione da parte dello Stato del porto interessato. Per le ispezioni che hanno luogo al di fuori del Porto di Monrovia tutti i costi associati sono a carico dell'armatore.
7. La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di pagamento dei canoni non rimborsabili. Nel caso in cui le specifiche tecniche siano state modificate, la domanda è presentata nuovamente con tutti i documenti pertinenti, come specificato al punto 4, e il rilascio dell'autorizzazione di pesca è subordinato alla conclusione positiva di una nuova ispezione precedente l'autorizzazione.
8. Nel caso in cui la Liberia non abbia ottenuto l'autorizzazione dallo Stato di porto interessato per effettuare l'ispezione, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di sottoporsi alle ispezioni precedenti l'autorizzazione di cui ai punti 6 e 7.

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

9. La Liberia rilascia le autorizzazioni di pesca agli armatori o informa l'Unione del suo rifiuto entro quindici giorni di calendario dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al punto 4. L'originale dell'autorizzazione di pesca è inviato agli armatori o ai loro rappresentanti tramite l'Unione. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, la Liberia può inviare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo rappresentante, e ne trasmette copia all'Unione.
10. Allo stesso tempo, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca, una copia dell'autorizzazione di pesca è trasmessa per via elettronica all'Unione, per il successivo inoltro all'armatore, e alla delegazione dell'UE per informazione. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta giorni di calendario dalla data del rilascio dell'autorizzazione di pesca. Durante tale periodo, la copia è considerata equivalente all'originale.
11. L'originale dell'autorizzazione di pesca è presente a bordo in qualsiasi momento, fatte salve le disposizioni di cui al punto 10.

Elenco delle navi autorizzate a pescare

12. Dopo il rilascio dell'autorizzazione di pesca, la Liberia include immediatamente la nave dell'Unione in un elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca liberiana. Tale elenco è immediatamente inviato all'unità di controllo, monitoraggio e sorveglianza (Monitoring Control and Surveillance Unit — MCSU), al centro di monitoraggio nazionale della pesca (National Fisheries Monitoring Center — NFMC), al MOA della Liberia e all'Unione). La Liberia aggiorna regolarmente l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all'unità di controllo, monitoraggio e sorveglianza, al centro nazionale di monitoraggio della pesca e al ministero dell'Agricoltura della Liberia e all'Unione.
13. Nel caso in cui l'autorizzazione di pesca non sia rilasciata entro il termine di cui al punto 9, la nave è inclusa nell'elenco in via provvisoria, a meno che non vi sia una chiara prova che essa non soddisfa i requisiti di cui al punto 2. Durante tale periodo, la nave è autorizzata a pescare.

Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

14. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per una nave determinata e non sono trasferibili.
15. Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di forza maggiore dimostrata, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione per un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca della nave da sostituire, subordinata alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione di pesca come previsto al punto 4 e al risultato positivo di un'ispezione pre-autorizzazione, come previsto al punto 6, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.
16. L'armatore o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Liberia tramite la delegazione dell'UE in Liberia. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene restituita. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE in Liberia.
17. La Liberia aggiorna l'elenco delle navi autorizzate a pescare e lo trasmette senza indugio al MCSU, all'NFMC, al MOA della Liberia e all'Unione.

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

18. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per un periodo annuale e sono rinnovabili.
19. Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:
 - i) nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;
 - ii) in seguito, ogni anno civile completo;
 - iii) nel corso dell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

Per il primo e l'ultimo anno di applicazione del protocollo, l'anticipo sulle spese di cui alla sezione 2 è calcolato pro rata temporis.

Documenti da detenere a bordo

20. Mentre il peschereccio si trova nella zona di pesca liberiana o in un porto convenuto della sottoregione, i seguenti documenti sono presenti a bordo della nave:
 - i) l'autorizzazione di pesca;
 - ii) il certificato di immatricolazione della nave;
 - iii) il Liberia Maritime Authority certificate of number;
 - iv) i disegni o le descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

- v) ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto riguarda la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descrive la natura delle modifiche;
- vi) se il peschereccio è munito di serbatoi d'acqua marina refrigerata, un documento certificato da un'autorità competente dello Stato di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi;
- vii) una copia della legislazione in vigore della Liberia in materia di pesca, che deve essere fornita dalla Liberia; nonché
- viii) i documenti di cui al punto 4.

SEZIONE 2

Condizioni per l'autorizzazione di pesca — canoni e anticipi

1. I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato nella zona di pesca liberiana:
 - 55 EUR per tonnellata per il primo anno di applicazione,
 - 60 EUR per tonnellata per il secondo e il terzo anno di applicazione,
 - 65 EUR per tonnellata per il quarto anno di applicazione,
 - 70 EUR per tonnellata per il quinto anno di applicazione.
2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento da parte dagli armatori alle competenti autorità della Liberia dei seguenti anticipi:
 - a) per le tonniere con reti a circuizione:
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo,
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 119,17 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo,
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 110 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo,
 - 7 150 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 102,14 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.
 - b) Per i pescherecci con palangari di superficie:
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo,
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 36,67 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo,
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 33,85 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo,
 - 2 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 31,43 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.
3. L'anticipo comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.
4. Se il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, l'importo dell'anticipo è adattato pro rata temporis alla durata del periodo di validità richiesto.

5. Se il computo finale dei canoni è superiore all'anticipo versato dall'armatore per ottenere l'autorizzazione di pesca, quest'ultimo versa l'importo residuo alla Liberia entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2, l'importo residuo corrispondente non è rimborsato all'armatore.

SEZIONE 3

Navi ausiliarie

1. La Liberia autorizza le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie. Le navi ausiliarie battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione e non sono attrezzate per la cattura del pesce né possono essere utilizzate per i trasbordi.
2. La Liberia definisce le attività ausiliarie nonché le condizioni di ottenimento delle autorizzazioni e stila l'elenco delle navi di appoggio autorizzate, comunicandolo senza indugio all'autorità nazionale per il controllo della pesca e all'Unione.
3. Il canone annuale per l'autorizzazione applicabile alle navi ausiliarie è di 3 000 EUR per nave.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1. Le misure tecniche di conservazione applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona di pesca, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato.
2. Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT o le disposizioni della legislazione liberiana applicabili in materia.
3. L'impiego di dispositivi di concentrazione di pesce (DCP derivanti) nella zona di pesca liberiana è limitato a supporti artificiali con strutture sospese non-impiglianti subacquee. La posa e l'uso dei suddetti DCP derivanti artificiali saranno soggetti all'adozione, da parte dell'Unione, di un piano di gestione conforme alle disposizioni adottate dall'ICCAT.
4. L'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione non interferisce con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera vanno rilasciati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza.
5. Nell'esercizio delle loro attività, le navi dell'Unione e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci.

CAPO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

Dichiarazione delle catture

Giornale di pesca

1. Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 3 del presente allegato.
2. Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca liberiana.
3. Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie.

4. Se del caso, il comandante annota inoltre ogni giorno nel giornale di pesca:
 - i) i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari;
 - ii) il tipo di attrezzo utilizzato;
 - iii) la posizione della nave allo zenit e, se del caso, la posizione cala degli attrezzi da pesca e il tempo di immersione o il numero di ami e la temperatura della superficie del mare;
 - iv) il numero totale di cale al giorno, aggregato per ciascuna cala di pesca e il numero totale dei giorni di pesca per bordata di pesca; nonché
 - v) altre informazioni che possono essere decise dalla commissione mista.
5. Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere registrata nel modulo del giornale di bordo dal comandante della nave. Nei giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, la nave deve registrare nel giornale di bordo il fatto che non sono state praticate operazioni.
6. L'ora e la data delle entrate e delle uscite dalla zona di pesca liberiana sono registrate nel giornale di bordo immediatamente dopo l'entrata e l'uscita dalla relativa zona.
7. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.
8. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

Dichiarazione delle catture

9. Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca liberiana all'ufficio di pesca nazionale.
10. I giornali di pesca sono consegnati secondo una delle seguenti modalità:
 - i) in caso di scalo in un porto liberiano, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale della Liberia, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;
 - ii) in caso di uscita dalla zona di pesca liberiana senza transitare preliminarmente per un porto della Liberia, ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di quattordici giorni di calendario a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto e in ogni caso nei trenta giorni di calendario dopo aver lasciato la zona di pesca liberiana:
 - a) preferibilmente mediante posta elettronica sotto forma di una copia scannerizzata; o
 - b) a mezzo fax; oppure
 - c) invio mediante lettera dell'originale.
11. Le parti si adoperano per istituire un sistema di scambio elettronico dell'insieme dei dati al fine di accelerarne la trasmissione.
12. Non appena risulti possibile la trasmissione delle dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca alla Liberia all'indirizzo di posta elettronica da essa comunicato. La Liberia ne conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.
13. Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca alla delegazione dell'UE in Liberia. Per ogni peschereccio, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca all'ufficio di pesca nazionale e ad uno degli istituti scientifici seguenti:
 - i) IRD (Institut de Recherche pour le Développement);
 - ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
 - iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

14. Se la nave torna nella zona di pesca liberiana nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.
15. Se le disposizioni relative alla dichiarazione delle catture non sono rispettate, la Liberia può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancanti e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Liberia può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Liberia informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni sanzione applicata in tale contesto.

Transizione verso un sistema elettronico

16. Le parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 6 del presente allegato. Le parti convengono di definire di comune accordo le modalità di tale trasmissione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo entro il più breve tempo possibile. La Liberia informa l'UE non appena le condizioni di tale transizione siano soddisfatte. A decorrere dalla data di trasmissione di tale informazione, le parti convengono un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.

Dichiarazioni di cattura trimestrali

17. Fino all'attivazione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture di cui al punto 16, gli Stati membri dell'Unione comunicano alla Commissione europea, entro quindici giorni di calendario a partire dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi catturati nel trimestre precedente, convalidati dalle rispettive amministrazioni e confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 13. Gli istituti scientifici effettuano un'analisi dei dati di cattura mediante controlli incrociati dei dati disponibili nei giornali di pesca, nelle dichiarazioni di sbarco e di vendita e, se del caso, nelle relazioni di osservazione scientifica. Su tale base, l'Unione elabora, per ogni nave autorizzata a pescare nella zona di pesca liberiana, una dichiarazione trimestrale delle catture ripartite per specie e per mese, secondo il modello di cui all'appendice 8 del presente allegato.
18. I dati aggregati provenienti dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell'Unione, del computo finale dei canoni di cui al punto 23.

Computo finale dei canoni

19. Fino all'attivazione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture di cui al punto 16, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 maggio di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, convalidati dalle rispettive amministrazioni e confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 13.
20. Gli istituti scientifici analizzano i dati di cattura tramite controlli incrociati dei dati disponibili nei giornali di pesca, nelle dichiarazioni di sbarco e di vendita e, se del caso, nelle relazioni di osservazione scientifica.
21. La metodologia utilizzata dagli istituti scientifici dell'Unione europea per analizzare il livello e la composizione delle catture nella zona di pesca liberiana è condivisa con l'ufficio di pesca nazionale.
22. Sulla base delle dichiarazioni di cattura di cui al punto 19, l'Unione elabora per ciascuna nave autorizzata a pescare nella zona di pesca liberiana nell'anno precedente, un computo finale dei canoni dovuti per la nave a titolo della campagna di pesca annuale per l'anno civile precedente.
23. L'Unione invia tale computo finale dei canoni simultaneamente in Liberia e agli armatori tramite gli Stati membri dell'Unione, anteriormente al 30 giugno dell'anno in corso.
24. La Liberia notifica all'Unione il ricevimento della dichiarazione e può chiedere all'Unione tutti i chiarimenti che ritiene necessari. In tal caso, l'Unione consulta le amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera e gli istituti scientifici dell'Unione e compie ogni sforzo per fornire alla Liberia eventuali informazioni aggiuntive necessarie. Se del caso, possono essere organizzate apposite riunioni scientifiche congiunte al fine di esaminare i dati di cattura e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni.
25. La Liberia può contestare la dichiarazione di cattura annuale finale e il computo finale dei canoni entro trenta giorni di calendario a decorrere dalla notifica di cui al punto 24, sulla base di prove documentali. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se la Liberia non si oppone entro il periodo summenzionato, il computo finale dei canoni si considera adottato.

SEZIONE 2

Sbarco e trasbordo

Procedura di sbarco

1. Nell'attesa che il molo Mesurado diventi operativo, il comandante di una nave dell'Unione che intenda sbarcare catture provenienti dalla zona di pesca liberiana in un porto liberiano comunica alla Liberia, almeno quarantotto ore prima dello sbarco e, dopo l'entrata in funzione del molo, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco, i seguenti dati:
 - a) il nome e l'IRCS della nave da pesca che deve sbarcare;
 - b) il porto di sbarco;
 - c) la data e l'ora previste per lo sbarco;
 - d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);
 - e) la presentazione dei prodotti.
2. L'operazione di sbarco deve avvenire nella zona di pesca di un porto liberiano autorizzato a tal fine.
3. L'inosservanza delle disposizioni relative alla procedura di sbarco comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione della Liberia.

Incentivazione degli sbarchi

4. Le navi dell'Unione si preoccupano di fornire il tonno all'industria locale ai prezzi del mercato internazionale. Nell'attesa che il molo Mesurado diventi operativo, una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo e che sbarca le proprie catture di tonno in un porto liberiano designato, beneficia di un incentivo finanziario sotto forma di una riduzione del canone dell'ordine di 10 EUR per tonnellata di catture accessorie sbarcate in caso di vendita delle catture a un'impresa di pesca liberiana per forniture al mercato liberiano. Tale meccanismo è limitato ad una quota massima del 50 % delle catture dichiarate.
5. Quando il terminale di pesca Mesurado diventerà operativo, le navi dell'Unione beneficeranno dell'incentivo finanziario sotto forma di una riduzione parziale del canone di 10 EUR per tonnellata sbarcata. In caso di vendita all'industria locale, è concessa un'ulteriore riduzione del canone di 10 EUR per tonnellata. Per quanto riguarda le catture accessorie, è concessa una speciale riduzione del canone di 25 EUR per tonnellata di catture accessorie sbarcate nel caso in cui le catture vengano vendute al mercato locale. Tale meccanismo è limitato al massimo al 50 % delle catture di tonno definitive dichiarate.

Trasbordo

6. Nell'attesa che il molo Mesurado diventi operativo, il comandante di una nave dell'Unione che intenda trasbordare catture provenienti dalla zona di pesca liberiana in un porto liberiano, comunica alla Liberia, almeno quarantotto ore prima del trasbordo e, dopo l'entrata in funzione del molo, almeno ventiquattro ore prima del trasbordo, i seguenti dati:
 - a) il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;
 - b) il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente;
 - c) il porto di trasbordo;
 - d) la data e l'ora previste di trasbordo;
 - e) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari) di ciascuna specie da trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);
 - f) la presentazione dei prodotti.

7. L'operazione di trasbordo è effettuata in un porto della Liberia autorizzato a tal fine in presenza di ispettori liberiani. Al fine di evitare ritardi, in casi eccezionali in cui la presenza di un ispettore della Liberia non sia possibile, il comandante è autorizzato a iniziare il trasbordo dopo la scadenza del periodo di preavviso determinato conformemente al punto 6. Il trasbordo in mare è vietato.
- 8) Il trasbordo è considerato un'uscita dalla zona di pesca liberiana, come definito al punto 3. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti le dichiarazioni di cattura entro 24 ore dal completamento del trasbordo o, in ogni caso, almeno 6 ore prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima, e l'armatore deve precisare se ha intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca liberiana. Per la nave ricevente, si applicano gli obblighi di comunicazione della pertinente legislazione liberiana.

SEZIONE 3

Controllo e ispezione

Entrata e uscita dalla zona

1. Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca liberiana di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Liberia con un anticipo minimo di sei ore precedenti l'entrata o l'uscita.
2. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave dell'Unione comunica in particolare:
 - i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
 - ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
 - iii) la presentazione dei prodotti.
3. La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di telefono o una frequenza comunicati dalla Liberia come specificato nell'appendice 7 del presente allegato. La Liberia ne conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica e notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione europea eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono o della frequenza di invio.
4. Ogni nave dell'Unione sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca liberiana senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca illegalmente.

Ispezione in mare

5. L'ispezione in mare, nella zona di pesca liberiana, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori della Liberia chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
6. Prima di salire a bordo, gli ispettori liberiani comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. Il comandante della nave dell'Unione autorizza l'accesso a bordo degli ispettori liberiani e ne agevola l'operato. L'ispezione è condotta da un massimo di cinque ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.
7. Il comandante si conforma immediatamente a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l'imbarco in condizioni di sicurezza; egli agevola altresì l'ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci, dei prodotti della pesca e della documentazione relativa all'equipaggio.
8. Il comandante della nave e l'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono o ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell'esecuzione dei loro compiti.
9. Gli ispettori liberiani restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario ad effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
10. La Liberia può autorizzare l'UE a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

11. Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori liberiani redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.
12. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo ad un'eventuale infrazione denunciata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori liberiani consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. La Liberia trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni di calendario dalla data dell'ispezione.

Ispezione in porto

13. L'ispezione in porto o in rada, dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca che sbarcano catture effettuate nella zona di pesca liberiana in un porto della sottoregione designato di comune accordo dall'Unione e dalla Liberia è effettuata da navi e ispettori chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca, previa autorizzazione dello Stato di porto interessato.
14. Prima di salire a bordo, gli ispettori liberiani comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. Il comandante della nave dell'Unione autorizza l'accesso a bordo degli ispettori liberiani e ne agevola l'operato. L'ispezione è condotta da un massimo di cinque ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.
15. Il comandante si conforma immediatamente a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l'imbarco in condizioni di sicurezza; egli agevola altresì l'ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci, dei prodotti della pesca e della documentazione relativa all'equipaggio.
16. Il comandante della nave e l'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono o ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell'esecuzione dei loro compiti.
17. Gli ispettori liberiani restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario ad effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
18. La Liberia può autorizzare l'UE a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.
19. Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori liberiani redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.
20. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo ad un'eventuale infrazione denunciata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori liberiani consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. La Liberia trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni di calendario dalla data dell'ispezione.

Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

21. Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione segnalano la presenza di qualsiasi nave nella zona di pesca liberiana dedita ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN, raccogliendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'unità di controllo, monitoraggio e sorveglianza, al MCSU, al NFMC e al MOA della Liberia e all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette all'Unione europea o all'organismo da essa designato.
22. La Liberia trasmette all'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca liberiana.

SEZIONE 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

1. Quando si trovano nella zona di pesca liberiana, le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.
2. Ciascun messaggio di posizione deve includere:
 - a) l'identificazione della nave;
 - b) l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un margine di affidabilità del 99 %;
 - c) la data e l'ora di registrazione della posizione;
 - d) la velocità e la rotta della nave.
3. Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell'appendice 4 del presente allegato.
4. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca liberiana è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca liberiana, che viene identificata con il codice «EXI».
5. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

6. Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.
7. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di dieci giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca liberiana.
8. Le navi che pescano nella zona di pesca liberiana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Liberia

9. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Liberia. I CCP dello Stato di bandiera e della Liberia provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.
10. La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Liberia avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.
11. Il CCP della Liberia informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

Malfunzionamento del sistema di comunicazione

12. La Liberia verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.
13. Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione liberiana in vigore.

Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

14. Sulla base di elementi di prova che inducano ad ipotizzare un'infrazione, la Liberia può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi senza indugio dalla Liberia al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Liberia i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
15. Al termine del periodo di indagine determinato, la Liberia informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione e comunica successivamente le eventuali misure adottate.

SEZIONE 5

Osservatori

Osservazione delle attività di pesca

1. Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.
2. Il suddetto regime di osservazione è conforme alle raccomandazioni adottate dall'ICCAT.
3. Fino al momento in cui il nuovo programma di osservazione regionale dell'ICCAT diventa operativo, si applicano le disposizioni seguenti in materia di osservatori.

Navi e osservatori designati

4. L'ufficio di pesca nazionale designa le navi dell'UE che devono imbarcare un osservatore nonché l'osservatore ad esse assegnato almeno quindici giorni di calendario prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore. Su richiesta delle autorità liberiane, le navi dell'Unione imbarcano un osservatore al fine di garantire una copertura del 15 % delle navi autorizzate.
5. L'ufficio di pesca nazionale elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono aggiornati periodicamente. Essi sono trasmessi all'Unione al momento dell'elaborazione e in seguito ogni tre mesi se sono stati aggiornati.
6. Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, l'ufficio di pesca nazionale informa l'Unione europea e l'armatore o il suo agente, in merito alle navi e agli osservatori designati che saranno presenti a bordo di ciascuna nave. L'ora e il porto d'imbarco, che può essere un porto non liberiano, sono scelti dall'armatore. L'ufficio di pesca nazionale informa senza indugio l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.
7. L'ufficio di pesca nazionale procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse dalla zona di pesca liberiana.

8. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata di pesca o, su esplicita richiesta dell'armatore, a più di una bordata di pesca per una nave determinata.
9. La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Contropartita finanziaria forfettaria

10. All'atto del pagamento dell'anticipo annuo, l'armatore versa alla Liberia per ciascuna nave un importo forfettario di 400 EUR.

Retribuzione dell'osservatore

11. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Liberia.

Condizioni d'imbarco

12. Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo tra l'armatore o il suo agente e l'ufficio di pesca nazionale.
13. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.
14. L'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell'osservatore a bordo, compreso l'accesso ai servizi igienici, di una qualità almeno equivalente a quella fornita agli ufficiali presenti sul peschereccio.
15. Il comandante adotta tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
16. Il comandante provvede affinché l'osservatore abbia accesso agli impianti, attrezzi e apparecchiature presenti a bordo di cui necessita per svolgere le proprie funzioni, tra cui:
 - i) il ponte e le apparecchiature di comunicazione e di navigazione della nave;
 - ii) i documenti e le registrazioni, compresi tutti i giornali di bordo della nave, se la loro presenza a bordo e il loro aggiornamento sono necessari in base alla regolamentazione liberiana in materia di pesca o, più in generale, ai fini di controllo e di riproduzione.
17. Il comandante consente in qualsiasi momento all'osservatore le seguenti attività:
 - i) ricevere e trasmettere messaggi e comunicare con la terraferma e altre navi mediante i sistemi di comunicazione della nave;
 - ii) prendere, misurare, rimuovere dalla nave e trattenere campioni o esemplari interi di pesce;
 - iii) conservare campioni ed esemplari interi sulla nave, compresi i campioni e gli esemplari interi detenuti negli impianti di congelamento della nave;
 - iv) fotografare le attività di pesca, compresi i pesci, gli attrezzi, le apparecchiature, i documenti, le carte e i registri, e asportare dalla nave tali immagini o film che l'osservatore avesse effettuato o utilizzato a bordo della nave.

Obblighi dell'osservatore

18. Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
 - a) adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
 - b) rispetta i beni e le apparecchiature presenti a bordo;
 - c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Imbarco e sbarco degli osservatori

19. L'armatore o il suo rappresentante comunica alla Liberia, con un preavviso di dieci giorni di calendario rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.
20. Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.
21. Se l'osservatore non è sbarcato in un porto della Liberia, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore in Liberia non appena possibile.
22. Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore è tenuto a pagare le spese di soggiorno giornaliero pari a EUR 80 per ciascun giorno di attesa in porto dell'osservatore (per vitto, alloggio, ecc.).
23. Se la nave non si presenta senza aver informato preventivamente l'ufficio nazionale di pesca e il centro nazionale di monitoraggio della pesca, la Liberia può intraprendere azioni adeguate in conformità alla legislazione liberiana in vigore.

Compiti dell'osservatore

24. L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:
 - a) osserva l'attività di pesca della nave;
 - b) osserva le specie, il quantitativo, le dimensioni e le condizioni dei pesci catturati;
 - c) osserva i metodi mediante i quali, le zone in cui e le profondità alle quali i pesci sono catturati;
 - (d) osserva gli effetti dei metodi di pesca sui pesci e sull'ambiente;
 - e) osserva la trasformazione, il trasporto, il trasbordo, il deposito o lo smaltimento di qualsiasi pesce;
 - f) verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
 - g) preleva campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;
 - h) osserva gli attrezzi da pesca utilizzati;
 - i) verifica i dati sulle catture nella zona di pesca liberiana riportati nel giornale di bordo;
 - j) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;
 - k) comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona di pesca liberiana, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

Rapporto dell'osservatore

25. Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto di sintesi delle proprie osservazioni al comandante della nave, il cui contenuto è concordato dalla commissione mista. Il comandante ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.
26. L'osservatore fa pervenire il suo rapporto all'ufficio nazionale di pesca, che ne trasmette copia all'UE entro quindici giorni di calendario a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.
27. Le informazioni contenute nel rapporto di osservazione possono essere utilizzate sia per la scienza sia per l'analisi di conformità da parte delle competenti autorità dell'Unione e della Liberia.

SEZIONE 6

Infrazioni

Trattamento delle infrazioni

1. Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di infrazione o di ispezione redatto dalle competenti autorità della Liberia. La notifica di infrazione e le relative sanzioni applicabili imposte al comandante o alla società di pesca sono inviate direttamente all'armatore secondo la procedura stabilita nella pertinente legislazione liberiana. Una copia della notifica è inviata entro 24 ore allo Stato di bandiera della nave e all'Unione.
2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

Fermo della nave — Riunione di informazione

3. Se la vigente legislazione della Liberia lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto liberiano.
4. La Liberia notifica all'Unione, entro un termine di ventiquattro ore, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica include prove documentali a sostegno del fermo della nave.
5. Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Liberia organizza su richiesta dell'Unione, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva

6. La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Liberia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.
7. Qualora l'armatore non accetti le sanzioni, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato penale, è avviata una procedura transattiva tra le autorità liberiane e la nave dell'UE al fine di dirimere la questione in via amichevole prima di avviare il procedimento giudiziario. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni di calendario dalla notifica del fermo della nave.

Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

8. Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Liberia il cui importo, fissato dalla Liberia, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
9. La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
 - a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
 - b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
10. La Liberia comunica all'Unione europea i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni di calendario dalla pronuncia della sentenza.

Rilascio della nave e dell'equipaggio

11. La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena siano stati ottemperati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP,
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del tonno dei paesi terzi proviene dai paesi ACP.
 2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare tre marittimi liberiani qualificati per nave. Gli armatori sono liberi di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dall'ufficio nazionale di pesca all'Unione.
 3. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
 4. I contratti di lavoro dei marittimi dei paesi ACP sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Una copia è consegnata ai firmatari, all'ufficio nazionale della pesca (BNF), all'autorità marittima della Liberia (LiMA) e al Ministero del lavoro della Liberia. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
 5. Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi o i loro sindacati o i loro rappresentanti, prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano nei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
 6. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
 7. Se il marittimo liberiano non è sbarcato in un porto della Liberia, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Liberia non appena possibile.
 8. Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco del marittimo liberiano, l'armatore è tenuto a pagare le spese di soggiorno giornaliero pari a EUR 80 per ciascun giorno di attesa in porto del marittimo (per vitto, alloggio ecc.).
 9. Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati, precisando il numero di marittimi:
 - a) dell'Unione;
 - b) dei paesi ACP (operando una distinzione tra i cittadini liberiani e i cittadini di altri paesi ACP); nonché
 - c) dei paesi terzi non appartenenti ai paesi ACP.
-

Appendici del presente Allegato

Appendice 1 — Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 — Scheda tecnica

Appendice 3 — Giornale di pesca

Appendice 4 — Trasmissione dei messaggi VMS

Appendice 5 — Limiti della zona di pesca liberiana

Appendice 6 — Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 7 — Dati di contatto delle autorità liberiane

Appendice 8 — Modulo di dichiarazione delle catture

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA LIBERIA — UNIONE EUROPEA

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

I — RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:
2. Indirizzo dell'armatore:
3. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore (se del caso):
4. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore (se del caso):
5. Telefono: Fax: E-mail:
6. Nome del comandante: Nazionalità: E-mail:
7. Nome e indirizzo del rappresentante residente in Liberia:

II — ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera
3. Numero di immatricolazione esterno:
4. Porto di immatricolazione: MMSI:
Numero IMO:
5. Data di acquisizione della bandiera attuale: / /
Precedente bandiera (se del caso):
6. Anno e luogo di costruzione: / / in
Indicativo di chiamata:
7. Frequenza di chiamata:
Numero di telefono satellitare:
8. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio ☐ Legno ☐ Poliestere ☐ Altro ☐

III — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza lorda (GT): Stazza netta:
3. Potenza del motore principale in kW: Marca:
Tipo:
4. Tipo di imbarcazione: ☐ Tonniera con reti a circuizione ☐ Peschereccio con palangari ☐ Peschereccio con lenza a canna
5. Attrezzi da pesca:
6. Zone di pesca: Specie bersaglio:
7. Porto designato per le operazioni di sbarco:
8. Numero totale dei membri dell'equipaggio:

9. Sistema di conservazione a bordo:
☐ Ghiaccio ☐ Refrigerazione ☐ Misto ☐ Congelamento
10. Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate: Capacità della stiva:
Numero:
11. Trasponditore VMS:
Costruttore: Modello: Numero di serie:
Versione del programma: Operatore satellitare:
12. Strumenti di navigazione e di posizionamento
.....

IV — ALTRE INFORMAZIONI

1. Nome completo e indirizzo della compagnia di assicurazione:
.....
2. Numero di immatricolazione e marca dell'elicottero da trasportare a bordo, se del caso:
.....
3. Numero di immatricolazione e marca di ogni aeromobile e nome e indirizzo di ogni operatore di aeromobile da utilizzare in associazione alle attività di pesca:
.....
4. Dichiarare se l'armatore o il noleggiatore è in stato di insolvenza o se è in corso una procedura di fallimento nei suoi confronti in conformità alle leggi di uno Stato:
.....
5. Dichiarare se l'armatore, l'operatore o la nave sono stati coinvolti nella violazione di leggi della Repubblica di Liberia:
.....
6. La nave identificata in precedenza con il suo nome/bandiera attuali, o con un nome/bandiera precedenti, è stata oggetto di una sospensione o di una revoca di permessi o licenze nei tre anni precedenti?
Sì _____ NO _____
In caso affermativo, elencare in un foglio separato da allegare le circostanze relative a ciascun caso e fornire una spiegazione relativamente allo stato attuale della sospensione o della revoca.
7. La nave è inclusa nel registro delle navi sicure, se applicabile?
Sì _____ NO _____

Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

Fatto a, / /

Nome del richiedente:

Appendice 2

SCHEDA TECNICA

(1) Zona di pesca	
Oltre 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla navigazione e alla pesca di cui all'appendice 5.	
(2) Categorie autorizzate:	
Tonniere con reti a circuizione Pescherecci con palangari di superficie	
(3) Catture accessorie:	
Rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.	
(4) Canoni e quantitativi:	
Canone per tonnellata catturata	Navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: — 1° anno: 55 EUR/tonnellata — 2° e 3° anno: 60 EUR/tonnellata — 4° anno: 65 EUR/tonnellata — 5° anno: 70 EUR/tonnellata
L'anticipo annuale comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.	— Tonniere con reti a circuizione: 7 150 EUR all'anno per la durata del protocollo — Pescherecci con palangari di superficie: 2 200 EUR all'anno per la durata del protocollo
Numero di navi autorizzate a pescare	28 tonniere con reti a circuizione 6 pescherecci con palangari di superficie.
(5) Altro:	
Canone di autorizzazione per navi ausiliarie: 3 000 EUR all'anno per nave; Osservatori presenti sul 15 % delle navi autorizzate a pescare; Contropartita finanziaria forfettaria per osservatore: 400 EUR all'anno per nave; Marittimi: il 20 % dei marittimi imbarcati è cittadino di un paese ACP.	

GIORNALE DI PESCA - GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

Nome della nave:	Stazza lorda:	PARTENZA della nave:	Mese	Giorno	Anno	Porto		
Stato di bandiera:	Capacità – (TM):							
Numero di immatricolazione:	Comandante:	RITORNO della nave:						
Armatore:	Numero dei membri dell'equipaggio:							
Indirizzo:	Data del rapporto:							
	(Autore del rapporto):	Numero di giorni in mare:		Numero di giorni di pesca:		Numero della bordata:		
				Numero di cale:				

	Palangari
	Esche vive
	Reti a circuizione
	Reti da traino
	(Outros) Altro

Data		Settore				Capturas (Catture)																				Isco usado na pesca (Esca utilizzata)					
Mese	Giorno	Latitudine N/S	Longitudine E/O	T° superficiale dell'acqua (°C)	Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus o maccoyi</i>		Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>		Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>		Tonno bianco <i>Thunnus alalunga</i>		Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>		Marlin striato Marlin bianco <i>Tetraptunus audax o albidus</i>		Marlin nero <i>Makaira indica</i>		Pesce vela <i>Istiophorus albicans o platypterus</i>		Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i>		Catture miste		Totale giornaliero (peso solo in kg)		Costardelle	Calamaro	Esche vive	(Altro)
						N.	Peso kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg				
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)																															

Note

- 1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. - Spagna.
- 3 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro.

4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.
- 5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.

6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

Appendice 4

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA LIBERIA

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio o facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Da	FR	O	Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

O = Elemento obbligatorio

F = Elemento facoltativo

Ogni trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

- (1) I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.
- (2) Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione.
- (3) Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).
- (4) Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.
- (5) Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.
- (6) I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

*Appendice 5***LIMITI DELLA ZONA DI PESCA LIBERIANA****COORDINATE DELLA ZONA DI PESCA**

Precedentemente all'applicazione provvisoria del protocollo, le autorità liberiane competenti comunicano ai servizi competenti dell'Unione le coordinate geografiche delle linee di base liberiane, della zona di pesca liberiana e di tutte le zone liberiane in cui è vietata la navigazione e la pesca. Le autorità liberiane si impegnano inoltre a comunicare qualsiasi modifica alle suddette coordinate con almeno un mese di anticipo.

Appendice 6

**LINEE DIRETTRICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)**

Disposizioni generali

- 1) Ogni nave dell'Unione deve essere dotata di un sistema elettronico («sistema ERS»), in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave («dati ERS») quando la nave opera nella zona di pesca liberiana.
- 2) Le navi dell'Unione non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca liberiana per svolgervi attività di pesca.
- 3) I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca liberiana.
- 4) Lo Stato membro di bandiera e la Liberia si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre anni.
- 5) Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro introduzione.
- 6) La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione, identificati come DEH (Data Exchange Highway).
- 7) Lo Stato di bandiera e la Liberia designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
 - a) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.
 - b) I CCP dello Stato di bandiera e della Liberia si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, i dati di contatto (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.
 - c) Ogni modifica dei dati di contatto del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

- 8) Le navi dell'Unione devono:
 - a) comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca liberiana;
 - b) registrare per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata
 - c) indicare anche l'assenza di catture per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Liberia;
 - d) identificare ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;
 - e) i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari;
 - f) registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;
 - g) registrare nei dati ERS, ad ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nella zona di pesca liberiana, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Liberia, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;
 - h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al punto 3, al massimo entro le 23:59 UTC.
- 9) Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

- 10) Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP della Liberia.
- 11) Il CCP della Liberia conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

- 12) Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.
- 13) Lo Stato di bandiera informa la Liberia in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.
- 14) In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci (10) giorni di calendario. Se entro tale termine di dieci giorni effettua uno scalo, la nave potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca liberiana solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dalla Liberia.
- 15) Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:
 - a) il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dalla Liberia; oppure
 - b) non venga a ciò autorizzato dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa la Liberia della sua decisione prima della partenza della nave.
- 16) Le navi dell'Unione che operano nella zona di pesca liberiana con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP della Liberia.
- 17) I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione della Liberia tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP della Liberia con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Tale trasmissione alternativa è considerata prioritaria, in quanto non è possibile rispettare i termini di trasmissione normalmente applicabili.
- 18) Se il CCP della Liberia non riceve i dati ERS di una nave per tre giorni consecutivi, la Liberia può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da essa designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CCP — Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP della Liberia

- 19) Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.
- 20) Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP della Liberia stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
- 21) Quando il CCP della Liberia segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP della Liberia e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di ventiquattro (24) ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.
- 22) Se la soluzione del problema richiede più di ventiquattro ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP della Liberia ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 20.
- 23) La Liberia informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione da parte del CCP della Liberia a causa della mancata trasmissione dei dati ERS in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

Manutenzione di un CCP

- 24) Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno settantadue ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.
 - 25) Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.
 - 26) Se l'intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 20.
 - 27) La Liberia informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione da parte del CCP della Liberia a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.
-

*Appendice 7***DATI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ LIBERIANE****1. Ministero dell'Agricoltura**

Indirizzo: LIBSUCO Compound, LPRC Road, off Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Indirizzo postale P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2. Autorità di concessione delle autorizzazioni di pesca: Bureau of National Fisheries (Ufficio della pesca nazionale)

Indirizzo: UN Drive, opposite LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Indirizzo postale: c/o Ministry of Agriculture, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia

E-mail: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com

Tel: +231-770-251-983; +231-888-198-006

3. Fishing Monitoring Centre (Centro di controllo della pesca):

Indirizzo: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

E-mail: fmc@liberiafisheries.net

Tel: +231-880-431-581

4. Notifica di entrata e di uscita

E-mail: fmc@liberiafisheries.net

MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

SFPA EU-Liberia

Declaration of provisional catches (tonnes) and
fishing effort (days at sea)

Year

Quarter

Name of vessel

CFR nr

Flag State

Category ⁽¹⁾

	Common English Name	Albacore	Bigeye tuna	Skipjack tuna	Yellowfin tuna	Bluefin tuna	Sword- fish	Black marlin	White marlin	Strip marlin	Sailfish	Blue shark	Mako shark	Other tuna	Other sharks	Other species	Total catches	Number of days at sea
Month	FAO Code	ALB	BET	SKJ	YFT	BFT	SWO	BLM	WHM	MLS	SFA	BSH	SMA	THX	SHX	OTH		
January																		
February																		
March																		
April																		
May																		
June																		
July																		
August																		
September																		
October																		
November																		
December																		
Total																		

⁽¹⁾ Seiners, or
Surface longliners > 100 GT, or
Surface longliners ≤ 100 GT

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2313 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2015, l'Unione europea e la Repubblica di Liberia hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia in materia di pesca.
- (2) Il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2312 ⁽¹⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo.
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.
- (4) A norma all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ⁽²⁾, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione,
- (5) L'articolo 12 del protocollo dispone in merito all'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dalla data della sua firma. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data della firma del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna 16 unità;

Francia 12 unità;

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna 6 unità.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/2312 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER

REGOLAMENTO (UE) 2015/2314 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2015**

che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ⁽²⁾, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute devono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Al fine di favorire l'innovazione, le indicazioni sulla salute che si basano su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di tutela di dati protetti da proprietà industriale devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.
- (6) In seguito a una domanda presentata dalla BENEIO-Orafti SA a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e comprendente una richiesta di protezione di dati riservati, l'Autorità è stata invitata a esprimere un parere in merito alla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute relativa all'inulina estratta da cicoria e al mantenimento della normale funzione di defecazione grazie a un aumento della frequenza di evacuazione (domanda EFSA-Q-2014-00403 ⁽³⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, così formulata: «Orafti®Inulin migliora le funzioni intestinali».
- (7) Il 9 gennaio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo il quale i dati forniti consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di inulina estratta da cicoria, una miscela non frazionata di monosaccaridi (< 10 %), disaccaridi, fruttani di tipo inulinico e inulina estratti dalla cicoria con un grado di polimerizzazione medio ≥ 9 , e il mantenimento della normale funzione di defecazione grazie a un aumento della frequenza di evacuazione. Di conseguenza, un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inclusa nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.
- (8) Nel suo parere l'Autorità ha precisato che, per stabilire le condizioni d'uso relative a questa indicazione specifica, era stato necessario lo studio che il richiedente aveva dichiarato essere protetto da proprietà industriale ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GUL 136 del 25.5.2012, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(1): 3951.

⁽⁴⁾ Schulz A e Schön C, 2012. *Effect of consumption of inulin on bowel motor function in subjects with constipation* (Effetto del consumo di inulina sulla funzione motoria dell'intestino di soggetti costipati), rapporto di studio non pubblicato.

- (9) La Commissione ha valutato tutte le informazioni ammissibili prodotte dal richiedente e, per lo studio dichiarato protetto da proprietà industriale, si ritengono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. I dati scientifici e le altre informazioni contenuti in tale studio non possono pertanto essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (10) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che a tale riguardo siano prese in considerazione la loro formulazione e la loro presentazione. Se la formulazione dell'indicazione usata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa dovrebbe essere pertanto soggetta alle stesse condizioni d'uso di quelle elencate nell'allegato del presente regolamento.
- (11) Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute autorizzate, dovrebbe essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento.
- (12) Poiché il richiedente chiede la tutela di dati protetti da proprietà industriale, si ritiene opportuno limitare l'uso della presente indicazione a favore del richiedente per un periodo di cinque anni. Il fatto che l'autorizzazione all'uso della presente indicazione sia limitata a un singolo operatore non dovrebbe comunque impedire ad altri richiedenti di chiedere l'autorizzazione per utilizzare la stessa indicazione qualora la relativa domanda si basi su dati e studi diversi da quelli protetti a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente pervenute alla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.
- (15) Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. L'uso dell'indicazione sulla salute di cui al paragrafo 1 è limitato al richiedente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Allo scadere di detto periodo tale indicazione sulla salute può essere usata, nel rispetto delle condizioni ad essa applicabili, da qualsiasi operatore del settore alimentare.

Articolo 2

L'uso dei dati scientifici e delle altre informazioni, contenuti nella domanda, che il richiedente ha dichiarato essere protetti da proprietà industriale e senza la cui presentazione non sarebbe stato possibile autorizzare l'indicazione sulla salute, è limitato a favore del richiedente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
«Inulina estratta da cicoria	L'inulina da cicoria contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione (*)	Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 12 g di inulina da cicoria. L'indicazione può essere usata solo per alimenti che forniscano un apporto giornaliero di almeno 12 g di inulina estratta da cicoria, una miscela non frazionata di monosaccaridi (< 10 %), disaccaridi, fruttani di tipo inulinico e inulina estratti dalla cicoria con un grado di polimerizzazione medio ≥ 9 .		2015;13(1):3951	

(*) Autorizzata in data 1° gennaio 2016; uso dell'autorizzazione limitato alla BNEO-Orafti SA, Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgio, per un periodo di cinque anni.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2315 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Articolo costituito da un alloggiamento di plastica contenente 4 terminali di metallo, diodi e cavi con connettori (denominata «cassetta di giunzione fotovoltaica»). La cassetta di giunzione fotovoltaica è un dispositivo per la trasmissione (via cavo) di energia elettrica non superiore a 1 000 V e generata da un pannello solare, verso un altro modulo o invertitore fotovoltaici. I diodi hanno unicamente la funzione di proteggere l'articolo contro la sovratensione (denominati «punti caldi»). Cfr. l'illustrazione (*).	8544 42 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 90. La classificazione sotto la voce 8541 è esclusa in quanto i diodi non modificano in modo significativo le caratteristiche e le proprietà dell'articolo come cassetta di giunzione fotovoltaica. La funzione principale dell'articolo è considerata l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici. Poiché l'articolo è dotato di cavi, la classificazione sotto la voce 8536 come apparecchio per l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici è esclusa (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8536, gruppo III, lettera A). L'articolo deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8544 42 90 come altri conduttori elettrici muniti di connettori.

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2316 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Articolo funzionante a batteria di forma cilindrica di plastica e con coperchio (cosiddetto «salvadanaio elettronico»), avente un'altezza di 17 cm e un diametro di 12 cm. Il coperchio include un piccolo display LCD e una fessura per l'inserimento delle monete (ad esempio euro). Al momento dell'inserimento manuale di una moneta nella fessura, un meccanismo integrato nel coperchio (il dispositivo di calcolo) riconosce il diametro della moneta e ne visualizza il valore. Se si inseriscono più monete una alla volta, i valori rilevati sono aggiunti all'importo esistente e il display LCD mostra la somma totale. Se si rimuovono monete dal salvadanaio, non viene effettuata alcuna sottrazione. Cfr. figura (*).	8470 90 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 e dal testo dei codici NC 8470, 8470 90 e 8470 90 00. Il prodotto è un articolo composito costituito da un contenitore di plastica e da un dispositivo di calcolo. Il dispositivo di calcolo conferisce all'articolo il suo carattere essenziale, distinguendolo dai comuni salvadanai. La classificazione in base al materiale costitutivo (capitolo 39) è pertanto esclusa. Dato che è sprovvisto di congegni manuali per la registrazione dei dati (le monete non sono dati), l'articolo non è considerato una calcolatrice [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) alla voce 8470 (A)(1)]. Poiché il dispositivo di calcolo consente di aggiungere almeno due numeri, ciascuno composto da più cifre (ad esempio EUR 0,02 + EUR 2,00 = EUR 2,02), sono soddisfatti i requisiti per la classificazione come dispositivo di calcolo (cfr. anche le NESA alla voce 8470, primo paragrafo). L'intero articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8470 90 00 come altra macchina con dispositivo di calcolo.

(*) La figura è fornita a scopo unicamente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2317 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾ del Consiglio. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Macchina per cucire a braccio libero di tipo domestico, con motore elettrico integrato di potenza pari a 70 W, munita essenzialmente di griffa, piedino, navetta, dispositivi di controllo, luce integrata, reostato e diversi accessori (per esempio spolette, guide, assortimento di aghi, aghi doppi ecc.). L'articolo pesa circa 7 kg (motore compreso) ed esegue oltre 24 programmi diversi. Il valore è superiore a 65 EUR. La macchina da cucire funziona con un filo superiore e un filo inferiore. Un filo è inserito nell'ago e l'altro è trasportato nella parte inferiore da una navetta (tecnica del punto annodato). La macchina per cucire può eseguire diversi tipi di punti, tuttavia tutti sono basati sul principio illustrato sopra. La macchina può solo imitare il punto overlock e non è in grado di tagliare contemporaneamente il materiale in eccesso.	8452 10 11	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8452, 8452 10 e 8452 10 11. Tenuto conto della funzione, della progettazione e delle caratteristiche fisiche e del funzionamento della macchina per cucire, essa va considerata una macchina per cucire unicamente con punto annodato, della sottovoce 8452 10 11, poiché può eseguire unicamente punti basati sul principio del punto annodato (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata, 8452 10 11 e 8452 10 19, punto 1(a)). Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 8452 10 11 come macchina per cucire di tipo domestico, unicamente con punto annodato, di valore unitario superiore a 65 EUR.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2318 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
L'articolo (una cosiddetta «fascia da braccio per smartphone») è composto prevalentemente da materie tessili. Esso consiste in una custodia per telefono cellulare con una fascia elastica che serve a fissare l'articolo alla parte superiore del braccio. La superficie posteriore della custodia presenta un'apertura a intaglio che consente di inserire un telefono cellulare. Sulla parte anteriore dell'articolo, una finestra rettangolare in plastica trasparente è incorniciata da una pellicola di plastica che ricopre anche l'estremità più corta della fascia. La parte posteriore dell'articolo e della fascia è composta da tessuti gommati (strati esterni di materie tessili intervallati da uno strato di gomma alveolare). Sulla fascia è stato fissato un nastro di tipo velcro. Questa parte può essere infilata nelle due aperture poste all'estremità corta della fascia per regolare la lunghezza in base alla circonferenza del braccio della persona che la indossa. (Cfr. immagini A e B) (*)	4202 92 98	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera (l) della sezione XI, della nota complementare 1 del capitolo 42 e del testo dei codici NC 4202, 4202 92 e 4202 92 98. L'articolo è destinato a contenere un elemento specifico (telefono cellulare, smartphone). Pertanto esso presenta le caratteristiche oggettive di un contenitore simile a quelli indicati nel testo della voce 4202 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202). Di conseguenza, la classificazione come «altri manufatti confezionati» alla voce 6307 è esclusa. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4202 92 98 fra le custodie con superficie esterna di materie tessili.

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



Immagine A



Immagine B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2319 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Articolo (cosiddetto «adattatore» o «raddrizzatore») concepito per convertire la corrente alternata (100 — 220 V) in corrente continua (12 V, 3,7 A); in alloggiamento di materiale plastico di dimensioni approssimative pari a 14 × 6 × 5 cm. L'articolo può essere collegato alla presa a corrente alternata (c.a.) per mezzo di un cavo con connettore e a una console per videogiochi specifica della voce 9504 per mezzo di un altro cavo provvisto di un apposito connettore.	8504 40 82	La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 82. Dato che nella voce 8504 rientrano i convertitori statici (ad esempio i rettificatori), tale voce fornisce la descrizione più specifica. È quindi esclusa la classificazione alla voce 9504 come accessorio di apparecchio per videogiochi. L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8504 40 82 come raddrizzatore.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2320 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

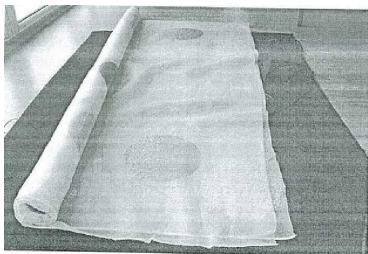
Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un articolo costituito da un tessuto lucido trasparente (100 % poliestere), decorato con un ricamo fatto a macchina, presentato in rotoli della lunghezza di 300 cm. Uno dei due bordi longitudinali dell'articolo è rifinito a punto interlock; all'interno del bordo vi è una scanalatura nella quale passa un filo di piombo ricoperto di tessuto. Sul bordo opposto c'è una cimosa a maglia stretta che impedisce lo sfilacciamento del tessuto e la fuoriuscita di fili della trama. La lunghezza del tessuto tagliato dal rotolo corrisponde alla larghezza della futura tenda. Per trasformare il tessuto in una tenda basta tagliarlo lungo il bordo della cimosa a maglia stretta fino alla lunghezza desiderata della tenda e fare l'orlo a questo lato e ai due lati che sono stati tagliati dal rotolo. Il bordo rifinito a punto interlock costituisce la parte inferiore della tenda e rimane com'era sul rotolo. (Cfr. le illustrazioni) (*)	6303 92 90	Classificazione a norma delle regole generali 1, 2a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata della nota 7, lettera d), della sezione XI e del testo dei codici NC 6303, 6303 92 e 6303 92 90. L'articolo presenta le caratteristiche essenziali di una tenda di cui alla voce 6303, in quanto può essere agevolmente trasformato in una tenda con poche operazioni. Una volta tagliato il tessuto dal rotolo occorre solo tagliarlo in base alla lunghezza della tenda e fare l'orlo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6303, secondo paragrafo). L'articolo non finito si considera confezionato perché ha già un bordo con l'orlo (bordo rifinito a punto interlock). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6303 92 90 tra gli altri articoli di tende in fibra sintetica.

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



1



2



3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2321 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
«Pacco pignoni» di metallo comune (denominata «pacco pignoni di ruota libera») senza meccanismo di ruota libera. Il pacco pignoni di ruota libera è composto da sette pignoni fissati insieme, due pignoni separati e una rondella. Il pignone più piccolo ha 11 denti e il più grande 32 denti. Il pacco pignoni di ruota libera è concepito per essere collocato sul meccanismo di ruota libera (integrato nel corpo del mozzo). Successivamente, l'albero di trasmissione della ruota posteriore può essere scollegato dal corpo del mozzo (ruota libera). Ciò consente ai ciclisti di mantenere i pedali fermi o di pedalare all'indietro mentre la bicicletta continua ad avanzare. Il meccanismo di ruota libera non è presente nell'articolo presentato. Cfr. illustrazione (*).	8714 93 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8714 e 8714 93 00. Poiché l'articolo può essere montato unicamente su un meccanismo di ruota libera integrato nel mozzo per ottenere la funzione di ruota libera, esso è considerato un pignone di ruota libera. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8714 93 00 come pignone di ruota libera.

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2322 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2015****recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 ⁽²⁾ della Commissione ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state trasmesse anche da alcuni paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio ⁽³⁾ (il «comitato per la sicurezza aerea»).
- (5) La Commissione ha aggiornato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, avviate nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 ⁽⁴⁾, con le autorità competenti e i vettori aerei di Botswana, Filippine, Repubblica di Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Libano, Madagascar, Mozambico, Nepal, Sudan, Taiwan, Thailandia e Zambia. La Commissione ha inoltre fornito informazioni al comitato per la sicurezza aerea sulla situazione in Georgia, Libia, Sao Tomé e Principe, Tagikistan e Yemen e sulle consultazioni tecniche con la Federazione russa.
- (6) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati dell'analisi dei rapporti di audit effettuati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO») nell'ambito dello *Universal Safety Oversight Audit Programme* («USOAP») dell'ICAO. In tale contesto, gli Stati membri sono stati invitati a dare la

⁽¹⁾ GUL 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità di cui al Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 8).

priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dagli Stati nei confronti dei quali l'ICAO ha rilevato criticità significative in materia di sicurezza (*Significant Safety Concerns* — SSC) o l'AESA ha concluso che sussistono gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa permetterà di acquisire ulteriori informazioni in merito alle prestazioni in materia di sicurezza relative ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata nei suddetti Stati.

- (7) L'AESA ha informato inoltre la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dei risultati dell'analisi delle relazioni delle ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (SAFA) in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) L'AESA ha anche aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati negli Stati interessati da misure o da azioni di monitoraggio a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Ha fornito informazioni riguardo ai programmi e alle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione dirette a migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile, al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali dell'aviazione civile in vigore. In questo contesto, gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale in coordinamento con la Commissione e con l'AESA. A questo riguardo la Commissione ha sottolineato l'utilità di fornire informazioni alla comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati SCAN (Safety Collaborative Assistance Network) dell'ICAO, in merito all'assistenza tecnica fornita dall'Unione e dai suoi Stati membri, allo scopo di migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea per quanto attiene alla situazione della funzione di allarme SAFA e alle statistiche attuali relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'analisi svolta dall'AESA delle informazioni emerse dalle ispezioni di rampa effettuate su aeromobili di vettori aerei dell'Unione o dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA, nonché da ispezioni e audit specifici effettuati dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di applicazione delle norme e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. Malta ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ad alcune azioni intraprese nei confronti di una serie di vettori aerei maltesi e l'Estonia ha riferito in merito alla situazione del vettore aereo AS Avies. Prima della riunione del comitato per la sicurezza aerea, la Grecia ha fornito informazioni su determinate azioni intraprese nei confronti di una serie di vettori aerei greci.
- (11) Qualora pertinenti informazioni in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità di vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza, gli Stati membri hanno ribadito la loro volontà di intervenire secondo le necessità.

Vettori aerei del Botswana

- (12) L'autorità per l'aviazione civile del Botswana («CAAB») ha fornito informazioni sui progressi in tema di risoluzione delle SSC e di altri problemi individuati dall'ICAO con lettera del 27 agosto 2015. La CAAB ha dimostrato di aver compiuto ulteriori progressi per quanto riguarda l'attuazione delle norme internazionali di sicurezza e ha stabilito contatti con l'ufficio regionale dell'ICAO per ricevere ulteriore assistenza nella risoluzione delle SSC e di altri problemi. La CAAB ha invitato l'ICAO a svolgere una missione coordinata di convalida dell'ICAO («ICVM») entro la fine del 2015, al fine di verificare la risoluzione delle SSC.
- (13) La migliorata attuazione delle norme internazionali di sicurezza e le informazioni disponibili relative alla sicurezza non fanno propendere per un divieto o per restrizioni delle attività dei vettori aerei certificati nel Botswana. La Commissione ritiene tuttavia che la situazione debba continuare ad essere monitorata con attenzione.
- (14) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei del Botswana.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

Vettori aerei della Repubblica di Guinea

- (15) Come convenuto nel corso della riunione tecnica con la Commissione svoltasi a Bruxelles nel gennaio 2013, l'autorità competente della Repubblica di Guinea, la *Direction nationale de l'aviation civile* («DNAC»), ha periodicamente trasmesso informazioni alla Commissione in merito all'attuazione in corso del piano di azioni correttive approvato dall'ICAO nel dicembre 2012, nonché a tutte le attività ad esso collegate.
- (16) L'ultima relazione sui progressi compiuti presentata dalla DNAC e pervenuta alla Commissione il 10 agosto 2015 illustra le attività e gli sviluppi più recenti riguardanti l'attuazione del piano di azioni correttive, che si concentra al momento sullo stato del processo di certificazione dei vettori aerei e sull'immatricolazione degli aeromobili. A fine marzo 2013 sono stati sospesi tutti i certificati di operatore aereo («COA») precedentemente in vigore. La certificazione di piena conformità all'ICAO (5 fasi) dei vettori aerei *Eagle Air* e *PROBIZ Guinée* si è conclusa e tali vettori aerei hanno ottenuto i COA rispettivamente il 10 aprile 2015 (COA n. 1/DNAC/2015) e il 4 agosto 2015 (COA n. 2/DNAC/2015). Anche altri quattro vettori, vale a dire *Konair*, *Sahel Aviation Guinée*, *Fly Nimba Airlines* e *Ijet Aviation*, hanno avviato la procedura di certificazione.
- (17) L'immatricolazione degli aeromobili è proseguita e la DNAC ha riferito che sono stati aggiunti cinque nuovi aeromobili al registro aeronautico.
- (18) La progressiva attuazione del piano di azioni correttive, secondo quanto approvato dall'ICAO nel dicembre 2012, e le informazioni disponibili in materia di sicurezza non giustificano attualmente la decisione di imporre un divieto o restrizioni operative ai vettori aerei certificati nella Repubblica di Guinea. La situazione tuttavia dovrebbe continuare ad essere monitorata con attenzione.
- (19) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori della Repubblica di Guinea.
- (20) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell'India

- (21) Il 20 ottobre 2015 si sono tenute consultazioni tecniche tra la Commissione, l'AESA, gli Stati membri e i rappresentanti della direzione generale dell'aviazione civile indiana («DGCA indiana») e del vettore aereo *Air India*. La DGCA indiana ha fornito ulteriori dettagli per quanto riguarda le misure di sostenibilità in corso, adottate in relazione alla sua capacità di supervisione della sicurezza. Le consultazioni tecniche hanno rappresentato anche un'opportunità per discutere con la DGCA indiana l'interazione tra i vettori aerei indiani e il programma SAFA.
- (22) Tali consultazioni hanno evidenziato che, anche se la DGCA indiana ha attuato alcune misure per verificare la sostenibilità dei miglioramenti in materia di sicurezza aerea adottati finora, sono necessari ulteriori interventi in diversi settori. D'altro canto la DGCA indiana si sta avvalendo della banca dati SAFA per monitorare le prestazioni dei vettori aerei indiani nell'ambito del programma SAFA. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che la DGCA indiana ha riferito di aver avuto un incontro con *Air India* nel giugno 2015 per discutere delle procedure interne a *Air India* che riguardano le modalità con cui quest'ultima gestisce le sue prestazioni nell'ambito del programma SAFA.
- (23) *Air India* ha fornito una panoramica del proprio sistema di gestione della sicurezza, una sintesi delle informazioni statistiche SAFA per flotta, degli esempi della sua strategia di comunicazione del programma di gestione della sicurezza e delle informazioni sulla procedura SAFA che ha attuato per il miglioramento continuo.
- (24) Con le lettere datate 29 ottobre 2015, che davano seguito alle consultazioni tecniche, la Commissione ha ribadito alla DGCA indiana una serie di indicazioni, compresa la raccomandazione di monitorare più attentamente le prestazioni SAFA dei vettori aerei indiani. La Commissione ha inoltre comunicato a *Air India* che i progressi compiuti per quanto riguarda la gestione della procedura SAFA devono essere dimostrati attraverso le prestazioni

nell'ambito del programma SAFA. Sia la DGCA indiana che *Air India* sono stati informati delle responsabilità dell'AESA a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione ⁽¹⁾ (parte TCO) di effettuare valutazioni della sicurezza di operatori di paesi terzi e del fatto che le prestazioni nell'ambito del programma SAFA sono uno degli elementi chiave considerati dall'AESA nel corso di tali valutazioni.

- (25) La Commissione ha preso atto delle informazioni fornite dalla DGCA indiana e da *Air India*. Non si è ritenuto in questa occasione di dover imporre divieti o restrizioni operative ai vettori aerei certificati in India, ma si è considerato opportuno svolgere ulteriori consultazioni tecniche al fine di consentire un dialogo continuo sulle questioni relative alla sicurezza.
- (26) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei dell'India.
- (27) La Commissione intende proseguire le consultazioni ufficiali con la DGCA indiana, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (28) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori aerei indiani ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei dell'Indonesia

- (29) Proseguono le consultazioni con le autorità competenti dell'Indonesia, la direzione generale dell'aviazione civile indonesiana («DGCA indonesiana»), al fine di monitorare i progressi compiuti da quest'ultima nell'assicurare che la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia sia effettuata in conformità alle norme di sicurezza internazionali. A seguito dell'audit dell'ICAO del maggio 2014, la DGCA indonesiana ha messo a punto un piano di azioni correttive attualmente in fase di completamento. Su richiesta della DGCA indonesiana, è stata organizzata una riunione tecnica, tenutasi il 29 ottobre, tra la Commissione, l'AESA, alcuni Stati membri e la DGCA indonesiana e i vettori aerei *Citilink*, *Lion Air* e *Batik Air*. Questa riunione ha chiarito che le azioni correttive necessarie a correggere le criticità individuate nei precedenti audit sono in fase di elaborazione, ma si trovano ancora in varie fasi di attuazione. Il principale punto debole che è stato individuato riguarda lo svolgimento di ispezioni sui vettori aerei e sugli aeromobili. Le procedure per queste operazioni esistono, ma non sempre sono seguite nella pratica. Il numero di criticità rilevate nel corso delle ispezioni rimane basso e la comunicazione alle società interessate delle criticità rilevate in tali ispezioni non sempre avviene in conformità alle procedure applicabili. Mancano le procedure adeguate per dare seguito alle criticità rilevate, i provvedimenti presi attualmente per correggerle restano deficitari e le scadenze non sono rispettate e non sempre fatte applicare. La DGCA indonesiana deve occuparsi di circa 59 COA e alcuni di questi vettori aerei stanno crescendo a un ritmo molto elevato. È essenziale che la DGCA indonesiana tenga il passo di questi sviluppi.
- (30) Il vettore aereo *Citilink* ha fornito informazioni circa lo sviluppo della società e la gestione della sicurezza all'interno della stessa. La crescita della società prosegue con circa otto nuovi aeromobili all'anno, mentre i sistemi e le procedure sembrano stabilizzarsi gradualmente. L'analisi dei dati di volo è migliorata e la società è consapevole dei rischi operativi. È stato istituito il sistema di gestione della sicurezza, che però deve maturare ulteriormente, anche in considerazione del basso tasso di segnalazione di incidenti ed eventi eccezionali.
- (31) *Lion Air* e *Batik Air* hanno svolto la loro presentazione insieme, poiché appartengono allo stesso gruppo, *Lion Air*. La crescita di queste due compagnie aeree resta considerevole, si prevede che ciascuna riceverà circa 10 nuovi aeromobili nel 2016 e un numero analogo di aeromobili negli anni successivi. Le principali sfide per questi vettori aerei sono rappresentate dall'assunzione e dalla formazione di sufficiente personale in tutti i settori. Entrambi i vettori aerei hanno presentato piani per la formazione del personale di volo e per l'assunzione e la formazione di altro personale. I requisiti professionali minimi per i piloti neoassunti e i requisiti per essere promossi a capitano con *Lion Air* sono relativamente bassi, rispetto a un ambiente operativo spesso difficile. Per questo motivo, e a causa della rapida crescita del vettore aereo, *Lion Air* occupa un numero cospicuo di piloti relativamente inesperti. Ciò potrebbe essere connesso a un alto numero di avvicinamenti non stabilizzati e a un elevato rischio di incidenti in fase di atterraggio (atterraggi duri, uscite di pista). Un esempio di ciò è l'uscita di pista del vettore aereo *Batik Air* avvenuta il 6 novembre 2015. In merito a questo specifico incidente, la DGCA indonesiana e il vettore aereo *Batik Air* hanno intrapreso azioni immediate per indagare sulla dinamica dei fatti in

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

modo adeguato e adottare misure di mitigazione. Il sistema di controllo dei dati di volo è inoltre migliorato e sta portando a risultati significativi e a un aumento della sicurezza. Il sistema di gestione della sicurezza sembra essere ben sviluppato e, di recente, anche la segnalazione di incidenti ed eventi eccezionali ha iniziato a migliorare, sebbene la sua effettiva applicazione e l'individuazione dei pericoli debbano maturare ulteriormente. Dalla riunione è emerso chiaramente che i rischi per *Lion Air* e *Batik Air* sono la rapida crescita e la relativa inesperienza del personale di volo.

- (32) La DGCA indonesiana è stata invitata a partecipare a un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea che si è tenuta il 25 novembre 2015. La DGCA indonesiana ha ribadito i punti presentati nel corso della riunione tecnica del 29 ottobre 2015. Tra questi figurano il programma di sorveglianza continua e le risultanze del sistema di gestione. Sono stati illustrati i risultati delle attività di sorveglianza sui quattro vettori aerei indonesiani che sono attualmente esclusi dal divieto generale imposto ai vettori aerei indonesiani, nonché sui tre vettori aerei presenti all'audizione. La DGCA indonesiana ha illustrato anche lo sviluppo del sistema di gestione dei rischi per la sicurezza. La DGCA indonesiana ha invitato la Commissione a effettuare visita di verifica in loco. Tale missione sarà un'occasione per esaminare i progressi e per determinare il livello di effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza da parte dell'autorità e dei vettori aerei.
- (33) I vettori aerei *Citilink*, *Lion Air* e *Batik Air* hanno illustrato lo sviluppo e l'attuazione dei loro sistemi di gestione della sicurezza, ampiamente in linea con la presentazione avvenuta nel corso della riunione tecnica del 29 ottobre.
- (34) In una lettera del 22 ottobre 2015, la DGCA indonesiana ha informato la Commissione che dall'ultimo aggiornamento due nuovi vettori aerei hanno ottenuto il certificato di operatore aereo (COA), vale a dire *Alda Trans Papua*, cui è stato rilasciato il COA n. 135-054, e *WESTSTAR Aviation Indonesia*, cui è stato rilasciato il COA n. 135-059. Tuttavia, la DGCA indonesiana non ha fornito prove che la sorveglianza in materia di sicurezza dei suddetti vettori aerei sia effettuata in conformità alle norme di sicurezza internazionali. Nella stessa lettera la DGCA indonesiana ha comunicato alla Commissione che ai vettori *Pacific Royale Airways* (COA 121-045), *Air Maleo* (COA 121-041, solo trasporto merci nazionale), *Manunggal Air Service* (COA 121-020), *Nusantara Buana Air* (COA 135-041), *Survai Udara Penas* (Persero, COA 135-006) e *Asconusa Air Transport* (COA 135-022) è stato revocato il certificato di operatore aereo.
- (35) Sebbene si siano registrati progressi dall'audit dell'ICAO di maggio 2014 e persino dalla riunione tecnica di ottobre, la verifica dei miglioramenti è una condizione essenziale per stabilire la fiducia, in materia di sicurezza, indispensabile per considerare un ulteriore allentamento del divieto operativo nei confronti dei vettori aerei indonesiani. Pertanto nel 2016 deve essere organizzata una visita di valutazione in loco dell'UE per raccogliere le informazioni necessarie. Al momento tuttavia non vi sono prove sufficienti a sostegno di un'eventuale decisione di attenuare ulteriormente il divieto operativo per i vettori aerei dell'Indonesia, anche riguardo a *Citilink*, *Lion Air* e *Batik Air*.
- (36) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per includere *Alda Trans Papua* e *Weststar Aviation* nell'elenco di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. *Pacific Royale Airways*, *Manunggal Air Service*, *Nusantara Buana Air*, *Survai Udara Penas* e *Asconusa Air Transport* andrebbero cancellati dall'elenco di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei dell'Iran

- (37) Il vettore aereo *Iran Air*, certificato dall'organizzazione dell'aviazione civile della Repubblica islamica dell'Iran («CAOIRI»), è stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 il 30 marzo 2010. Dopo una visita di valutazione in loco, le restrizioni operative per la flotta di *Iran Air* sono state ulteriormente specificate il 5 luglio 2010.
- (38) *Iran Air* ha inviato alla Commissione informazioni sulla sua flotta attuale, corredate della pertinente documentazione, e ha chiesto di escludere gli aeromobili del tipo A320 dalle restrizioni operative, al fine di poter impiegare i nuovi aeromobili di tipo A320 all'interno dell'Unione. Secondo le informazioni fornite da *Iran Air*, l'età media della sua flotta di A320 è inferiore all'età media degli aeromobili che sono autorizzati a operare all'interno dell'Unione. *Iran Air* sostiene pertanto che l'esercizio di tale aeromobile è affidabile. Tuttavia, poiché non si è potuto procedere alla verifica delle prove fornite, non è possibile, sulla base delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, aggiungere nuovi aeromobili all'elenco degli aeromobili di *Iran Air* autorizzati ad operare all'interno dell'Unione.

- (39) Secondo il COA di *Iran Air*, il numero di aeromobili dei tipi autorizzati ad operare all'interno dell'Unione è diminuito. L'elenco degli aeromobili soggetti a divieto di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (40) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per rispecchiare la flotta attuale di aeromobili di *Iran Air* di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei dell'Iraq

- (41) L'AESA ha scritto all'autorità per l'aviazione civile irachena («ICAA») in quattro distinte occasioni, dal 13 giugno 2014 al 16 marzo 2015, in merito a questioni di sicurezza relative alle prestazioni della *Iraqi Airways* nell'ambito del programma SAFA. I dati SAFA dimostrano la mancanza da parte di *Iraqi Airways* di un'analisi sufficientemente approfondita delle cause.
- (42) *Iraqi Airways* ha richiesto all'AESA un'autorizzazione di operatore di paese terzo (TCO) il 20 agosto 2014. L'AESA ha valutato la domanda di autorizzazione TCO di *Iraqi Airways* in conformità ai requisiti della parte TCO.
- (43) Nel condurre le valutazioni di sicurezza per l'autorizzazione TCO di *Iraqi Airways*, l'AESA ha manifestato forti riserve in merito all'incapacità di *Iraqi Airways* di rispondere alle criticità in materia di sicurezza che sono state rilevate e di presentare la documentazione relativa alla sicurezza in modo tempestivo. L'AESA ha dunque concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe portato al rilascio dell'autorizzazione a *Iraqi Airways* e che pertanto essa non soddisfaceva i requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione. Il 16 luglio 2015 l'AESA ha quindi respinto per gli evidenti motivi di sicurezza descritti sopra la domanda di autorizzazione TCO di *Iraqi Airways*.
- (44) Il 28 settembre 2015 la Commissione ha scritto all'ICAA. La lettera costituisce l'apertura di consultazioni ufficiali con le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare sui vettori aerei certificati in Iraq, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. In tale lettera la Commissione ha spiegato che la base per l'avvio di tali consultazioni ufficiali era relativa alle prestazioni di sicurezza di *Iraqi Airways* nell'ambito del programma SAFA, nonché alla decisione negativa dell'AESA in merito alla domanda di autorizzazione TCO di *Iraqi Airways*.
- (45) Il 27 ottobre 2015 la Commissione ha scritto all'ICAA e a *Iraqi Airways* per informare le parti che il caso di *Iraqi Airways* era stato iscritto all'ordine del giorno della riunione del comitato per la sicurezza aerea che si sarebbe tenuta dal 24 al 26 novembre 2015 e che sia l'ICAA sia *Iraqi Airways* avrebbero avuto l'opportunità di essere sentite presso il comitato per la sicurezza aerea in conformità del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (46) Il 3 novembre 2015 si è svolta una videoconferenza tra la Commissione, l'AESA, gli Stati membri e i rappresentanti dell'ICAA e di *Iraqi Airways*. Durante tale videoconferenza, l'ICAA ha presentato una panoramica delle sue funzioni, compresi i principi di base dell'attuazione della sorveglianza in materia di sicurezza. Altre informazioni fornite dall'ICAA hanno tracciato il quadro della sorveglianza effettuata su *Iraqi Airways* e del modo in cui l'ICAA ha dato seguito alle informazioni relative al programma SAFA. La presentazione di *Iraqi Airways* nel corso della videoconferenza ha fornito tra l'altro una panoramica molto generale del suo sistema di gestione della sicurezza e della qualità e delle altre procedure connesse alla sicurezza.
- (47) L'ICAA e *Iraqi Airways* sono state sentite dal comitato per la sicurezza aerea il 25 novembre 2015. L'ICAA ha riferito tra l'altro di essere responsabile della sorveglianza di sette titolari di COA, compresa *Iraqi Airways*. L'ICAA ha inoltre fornito una sintesi delle azioni pianificate al fine di rafforzare le sue capacità. L'AESA ha fornito informazioni sulle criticità in materia di sicurezza che hanno portato alla sua decisione negativa in merito all'autorizzazione TCO.
- (48) *Iraqi Airways* ha presentato vari elementi, comprese le informazioni relative alla sua analisi SAFA e alle azioni che hanno dato seguito a tale analisi. La presentazione non ha fornito informazioni sufficienti sul funzionamento in dettaglio del sistema di gestione della sicurezza e della qualità di *Iraqi Airways*, né è stata di per sé sufficiente a rispondere alle criticità in materia di sicurezza che hanno portato alla decisione da parte dell'EASA di rifiutare l'autorizzazione TCO chiesta da *Iraqi Airways*.
- (49) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per includere il vettore aereo *Iraqi Airways* nell'elenco di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

- (50) Poiché tale inclusione è una conseguenza diretta della decisione negativa dell'AESA in merito all'autorizzazione TCO, la Commissione intende riesaminare tale inclusione se e quando l'AESA comunicherà alla Commissione di ritenere soddisfatte le condizioni per una decisione positiva relativamente alla parte TCO nei confronti di *Iraqi Airways*.

Vettori aerei del Kazakhstan

- (51) A partire da luglio 2009, tutti i vettori aerei certificati in Kazakhstan ad eccezione di uno sono soggetti a divieto operativo totale, principalmente a causa dell'incapacità dell'autorità responsabile della sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Kazakhstan (il comitato per l'aviazione civile del Kazakhstan, «CAC») di attuare e far applicare le norme di sicurezza internazionali. Una eccezione parziale è stata fatta per il vettore aereo *Air Astana*. *Air Astana* è stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 ed è stato autorizzato a operare nell'Unione con parte della sua flotta e limitatamente al livello di operazioni di quel momento.
- (52) Nel 2014, a seguito del miglioramento dei registri SAFA, *Air Astana* è stata autorizzata ad aumentare il livello di operazioni nell'Unione, ma solo con il tipo di aeromobile autorizzato a operare nell'Unione europea dal 2009.
- (53) *Air Astana* è stata ricertificata dal CAC nell'aprile 2015 ed è stata sottoposta a un audit della sicurezza operativa («IOSA») della Associazione Internazionale del Trasporto Aereo («IATA») nel maggio 2015. Il vettore aereo ha fornito alla Commissione aggiornamenti periodici relativi alle sue operazioni di volo e alle sue attività di formazione e di manutenzione. L'audit di *Air Astana* effettuato dall'AESA nell'ottobre 2015 nel quadro della parte TCO non ha fornito alcun indizio di non conformità con le norme internazionali. *Air Astana* è stata ritenuta dotata di personale adeguato e gestita in modo efficace da una dirigenza internazionale competente, operante insieme a personale locale. La società ha sviluppato una cultura della sicurezza forte e credibile. La squadra di audit dell'AESA, non avendo riscontrato criticità, ha quindi raccomandato la concessione di un'autorizzazione TCO a *Air Astana*.
- (54) Al fine di acquisire informazioni aggiornate sulle attività di sorveglianza in materia di sicurezza del Kazakhstan, la CAC è stata invitata per essere ascoltata in occasione della riunione del comitato per la sicurezza aerea del 24 novembre 2015. Essa ha precisato che sono in corso un certo numero di azioni per risolvere le carenze riscontrate dall'ICAO nel 2014 nell'ambito dell'ICVM, comprese le SSC nel settore delle operazioni di volo. Tali azioni comprendono l'istituzione di un programma di formazione per gli ispettori della sicurezza aerea e il miglioramento delle procedure relative alla certificazione degli operatori aerei e al rilascio di approvazioni specifiche. Per quanto riguarda le SSC, la CAC ha comunicato che la sua risoluzione è prevista per non prima della fine del 2015. Nel novembre 2015 le autorità competenti del Kazakhstan hanno firmato inoltre un memorandum d'intesa con un fornitore di servizi di consulenza, allo scopo di innalzare il livello di attuazione effettiva delle norme di sicurezza pertinenti in Kazakhstan. La CAC ha inoltre indicato che nel 2015 un totale di 12 operatori sotto la sua supervisione è stato ricertificato e che 5 COA sono stati revocati. Sebbene si tratti di sviluppi positivi, permangono importanti incertezze in merito al livello di conformità alle procedure di approvazione e di certificazione degli operatori aerei, nonché all'efficacia delle misure normative attuate per rispondere alle SSC.
- (55) Anche *Air Astana* è stata invitata per essere ascoltata in occasione della riunione del comitato per la sicurezza aerea del 24 novembre 2015. *Air Astana* ha fornito elementi di prova per dimostrare di aver messo a punto una procedura di gestione della sicurezza stabile ed efficace per affrontare i rischi in materia di sicurezza, effettuare un'analisi approfondita delle cause e promuovere una cultura della sicurezza al suo interno. Il vettore aereo ha dimostrato la capacità di gestire i cambiamenti che interessano la portata e il volume delle sue attività in modo sicuro ed efficiente. *Air Astana* ha inoltre garantito che la sorveglianza della sua flotta è effettuata in conformità alle norme di sicurezza internazionali in vigore.
- (56) Il vettore aereo SCAT JSC, certificato in Kazakhstan, ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, che si è svolta il 24 novembre 2015. Il vettore in questione ha completato con successo una certificazione IOSA. Secondo le informazioni fornite dal vettore SCAT JSC, molti dei suoi aeromobili di tipo Boeing B-737 e B-757 sono stati immatricolati in Lituania. Sebbene la Commissione riconosca i progressi compiuti dal vettore SCAT JSC, quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che le sue operazioni di volo, nonché il mantenimento dell'aeronavigabilità e la manutenzione degli aeromobili, siano eseguiti in conformità alle norme di sicurezza applicabili.
- (57) Alla luce delle informazioni a disposizione della Commissione, incluse quelle ricevute in occasione dell'audizione del 24 novembre 2015, si è concluso che il progetto di riforma normativa nel settore dell'aviazione civile in Kazakhstan sta lentamente compiendo progressi. Tuttavia, come prova di un progresso più approfondito, è necessario che le SSC rilevate dall'ICAO nel campo delle operazioni di volo siano risolte prima di prendere in considerazione un sostanziale allentamento delle restrizioni che si applicano attualmente ai vettori aerei sotto la sorveglianza del CAC diversi da *Air Astana*.

- (58) Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, dei risultati positivi dell'audit TCO di *Air Astana* e delle spiegazioni da questa fornite nel corso dell'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, si è ritenuto che non sussistano le condizioni per il mantenimento di un divieto parziale relativo a *Air Astana*.
- (59) Per quanto riguarda *SCAT JSC*, la Commissione intende esaminare ulteriormente questo caso, al fine di garantire che qualunque eventuale allentamento futuro del divieto operativo per il vettore *SCAT JSC* non presenti rischi per la sicurezza delle operazioni all'interno dell'Unione.
- (60) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di cancellare *Air Astana* dall'elenco di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (61) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili di *Air Astana* a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei del Libano

- (62) Proseguono le consultazioni con l'autorità competente del Libano, l'autorità per l'aviazione civile libanese («CAA libanese»), al fine di poter confermare che il Libano sta attuando il piano di azioni correttive messo a punto in risposta alle risultanze e alle SSC rilevate nell'ambito della missione di convalida coordinata dell'ICAO («ICVM») del dicembre 2012.
- (63) Il 4 novembre 2015 alcuni rappresentanti della CAA libanese e i vettori aerei *Middle East Airlines* e *Wings of Lebanon* hanno partecipato a una riunione tecnica a Bruxelles con la Commissione e l'AESA, per fornire un aggiornamento sui progressi compiuti dalla CAA libanese, principalmente in merito alla risoluzione delle SSC, alla istituzione di un comitato di autorità dell'aviazione civile e alla separazione delle funzioni di sorveglianza della sicurezza dalle funzioni di prestazione di servizi, entrambe attualmente di competenza della CAA libanese.
- (64) La CAA libanese ha fornito all'ICAO ulteriori dettagli in merito alle SSC e ha presentato tali informazioni durante la riunione tecnica. La CAA libanese ha recentemente invitato l'ICAO a procedere a una verifica delle azioni correttive, ma tale verifica non ha ancora avuto luogo. Nel corso della riunione tecnica è emerso che la sua direzione per la sicurezza del volo, vale a dire la direzione responsabile della certificazione e della sorveglianza dei vettori aerei, ha una posizione più indipendente all'interno della CAA libanese, sebbene ciò non sia avvalorato da prove chiare.
- (65) Il vettore aereo *Middle East Airlines* ha illustrato la sua gestione operativa e della sicurezza e ha dimostrato di avere il controllo delle procedure in settori critici per la sicurezza quali le operazioni di volo, la formazione dell'equipaggio, la gestione dell'aeronavigabilità e la gestione della qualità e della sicurezza. L'AESA ha fornito informazioni sul fatto che un recente incontro con *Middle East Airlines* nell'ambito della sua domanda di autorizzazione TCO aveva portato a risultati positivi. Il vettore aereo organizza periodicamente audit tenuti da terzi al fine di porre parziale rimedio al deficit di sorveglianza in materia di sicurezza della propria autorità e di migliorare ulteriormente l'attuazione delle norme di sicurezza internazionali.
- (66) Il vettore aereo *Wings of Lebanon* ha illustrato l'esercizio del suo unico aeromobile e le procedure di sicurezza seguite. I principali responsabili di questo vettore aereo sono stati recentemente sostituiti e ciò ha portato ad un miglioramento delle procedure operative del vettore aereo, che costituisce un buon punto di partenza per lo sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza.
- (67) I miglioramenti al sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, considerato che sono in aumento, uniti alle misure di mitigazione adottate da *Middle East Airlines* e alle informazioni disponibili in materia di sicurezza, non giustificano, in questa fase, una decisione di imporre divieti o restrizioni operative sui vettori aerei certificati in Libano. Tuttavia, per seguire la situazione più da vicino, è necessario che proseguano le consultazioni con le autorità libanesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (68) Si ritiene, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei del Libano.

- (69) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire ulteriormente a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Madagascar

- (70) La Commissione ha proseguito le consultazioni con l'autorità per l'aviazione civile del Madagascar, l'*Aviation Civile de Madagascar* («ACM»). Su richiesta dell'ACM, il 2 ottobre 2015 si è tenuta una riunione a Bruxelles tra, da un lato, la Commissione, l'AESA e uno Stato membro e, dall'altro lato, l'ACM e il vettore aereo *Air Madagascar*.
- (71) Nel corso di tale riunione, l'ACM e *Air Madagascar* hanno fornito informazioni sui progressi compiuti da entrambi, per quanto riguarda i rispettivi piani di azioni correttive e preventive attuati per correggere le carenze in materia di sicurezza di cui ai considerando da 66 a 74 del regolamento (UE) n. 390/2011. Sia l'ACM che *Air Madagascar* ritengono che tali carenze in materia di sicurezza siano state affrontate in modo adeguato; l'ACM ha richiesto una nuova valutazione delle restrizioni operative imposte a *Air Madagascar*.
- (72) La Commissione ha preso atto dei progressi riferiti dall'ACM per quanto riguarda la correzione delle carenze individuate dall'ICAO e delle informazioni trasmesse dall'ACM e dal vettore aereo *Air Madagascar* per quanto riguarda i loro piani di azioni correttive e preventive. Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'ACM e dal vettore aereo *Air Madagascar*, e anche considerando gli ulteriori progressi previsti, non sussistono le condizioni per un allentamento dell'attuale divieto parziale imposto a *Air Madagascar*. Resta necessaria una verifica dell'effettiva attuazione delle norme di sicurezza internazionali. L'ACM dovrà consolidare la sua esperienza in relazione alle nuove procedure da essa applicate. A tale riguardo, una visita di valutazione dell'Unione in Madagascar può essere prevista per il primo trimestre del 2016. Attualmente non esistono inoltre sufficienti elementi di prova per giustificare un eventuale allentamento delle restrizioni operative imposte ai vettori aerei del Madagascar.
- (73) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori del Madagascar.

Vettori aerei del Mozambico

- (74) La missione di valutazione dell'UE che ha avuto luogo nell'aprile del 2015 ha permesso alla Commissione di concludere che, sebbene l'autorità competente per l'aviazione civile in Mozambico, l'*Instituto de Aviação Civil de Moçambique* («IACM»), abbia dimostrato di aver compiuto importanti passi avanti nell'applicazione delle norme di sicurezza internazionali, il sistema di sorveglianza della sicurezza in Mozambico presenta ancora gravi carenze. È stato quindi deciso che la Commissione, con il sostegno dell'AESA, fornirà assistenza tecnica allo IACM per contribuire a correggere le carenze che ancora sussistono e a concludere il processo di rafforzamento delle capacità interne indispensabili per raggiungere la necessaria sostenibilità.
- (75) Un progetto di assistenza tecnica di lunga durata è stato avviato il 12 ottobre 2015 e proseguirà fino all'inizio di giugno 2016. La prima fase del progetto ha già prodotto alcuni risultati. Una revisione approfondita del quadro giuridico e dei regolamenti dell'aviazione civile applicabili ha portato all'individuazione di correzioni e miglioramenti da attuare successivamente. Si sta valutando la possibilità di adeguare i principi e la struttura di una serie di atti del diritto dell'Unione in materia di aviazione civile alle specificità del sistema dell'aviazione civile del Mozambico. Attualmente si sta predisponendo un'azione mirata per affrontare sistematicamente tutte le criticità rilevate nell'ambito del protocollo USOAP dell'ICAO al fine di migliorare in modo significativo il livello di applicazione effettiva. Sono stati presi contatti con tutti i vettori aerei ed è stato effettuato un riesame del loro stato di certificazione; è allo studio una serie di protocolli di cooperazione al fine di rafforzare alcuni dei settori più vulnerabili dell'IACM ed è stata avviata la ricerca di tutti i processi e le procedure interni all'IACM che richiedono una revisione significativa.
- (76) Un progetto di assistenza tecnica di breve durata, iniziato il 14 settembre 2015 e concluso il 13 novembre 2015, ha fornito un addestramento «on-the-job» e degli orientamenti in materia di certificazione e sorveglianza degli aeroporti, concentrandosi in particolare sul nuovo aeroporto internazionale di Nacala e sull'aeroporto internazionale di Beira.
- (77) Tuttavia la capacità della IACM di controllare le attività dell'aviazione civile in Mozambico non ha ancora raggiunto, in questa fase, un livello adeguato in conformità alle norme di sicurezza internazionali. Non sussistono quindi prove sufficienti a giustificare una decisione di allentamento del divieto operativo riguardante tutti i vettori aerei certificati in Mozambico.

- (78) In base a un elenco fornito dalla IACM il 5 novembre 2015, sono stati certificati in Mozambico tre nuovi vettori aerei: *Ambassador Lda* (COA MOZ-21), *Everett Aviation Lda* (COA MOZ-18) e *Inaer Aviation Mozambique Lda* (COA MOZ-19). La IACM non è stata tuttavia in grado di fornire le prove che la sorveglianza in materia di sicurezza dei suddetti vettori aerei è assicurata in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Con lo stesso elenco, la IACM ha informato la Commissione che i COA dei vettori aerei *Aero-Serviços Sarl* (COA MOZ-08), *Emílio Air Charter Lda* (COA MOZ-05) e *Unique Air Charter Lda* (COA MOZ-13), precedentemente sospesi durante la procedura di ricertificazione, sono stati ora revocati a causa del mancato completamento della procedura.
- (79) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per includere nell'elenco di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 i vettori aerei *Ambassador Lda*, *Everett Aviation Lda* e *Inaer Aviation Mozambique Lda* e per cancellare da tale elenco i vettori *Aero-Serviços Sarl*, *Emílio Air Charter Lda* e *Unique Air Charter Lda*.

Vettori aerei del Nepal

- (80) La Commissione ha proseguito le consultazioni con l'autorità per l'aviazione civile del Nepal («CAAN») per accertarne la capacità di attuare e far applicare in misura sufficiente le pertinenti norme di sicurezza internazionali.
- (81) La Commissione e l'AESA hanno visitato la CAAN dal 5 al 9 ottobre 2015. Per l'AESA lo scopo della visita in loco era di fornire assistenza tecnica sotto forma di una valutazione dei progressi da parte della CAAN in relazione alle risultanze dell'audit dell'ICAO e a di rivedere la tabella di marcia da includere e di fornire raccomandazioni per risolvere le restanti criticità. La Commissione ha partecipato a questa visita in loco per riesaminare i progressi della CAAN in relazione alle carenze che hanno portato al divieto imposto ai vettori aerei nepalesi nel dicembre 2013.
- (82) La visita in loco ha confermato che la CAAN ha compiuto dei progressi per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Secondo l'ICAO il piano di azioni correttive elaborate dalla CAAN risponde pienamente alle criticità riscontrate, comprese quelle che hanno portato alle SSC dell'ICAO. Tuttavia non è stato possibile verificare l'attuazione di tali azioni durante la visita in loco. Le SSC relative alle operazioni di volo sono ancora valide. La CAAN prevede una missione del *Regional Office Safety Team* dell'ICAO nel dicembre 2015 per effettuare una valutazione iniziale dell'attuazione delle azioni correttive, in vista di un eventuale ICMV nel primo trimestre del 2016, nel corso del quale l'ICAO potrebbe verificare l'effettiva attuazione delle azioni correttive. La CAAN applica un regolare programma di audit a tutti i vettori aerei e ad altri fornitori di servizi sotto il suo controllo. Il programma di ispezione deve tuttavia essere ulteriormente sviluppato.
- (83) Nel corso di una riunione con il ministro del turismo, della cultura e dell'aviazione civile nepalese, si è sottolineato come il conferimento di pieni poteri alla CAAN, affinché possa esercitare le sue funzioni connesse alla sicurezza in modo indipendente rispetto al livello politico e possa dotarsi di sufficiente personale qualificato, sia un elemento necessario al miglioramento del sistema di sorveglianza dell'aviazione in Nepal. Il ministro ha comunicato che sono in preparazione ulteriori modifiche della legge sull'aviazione civile del Nepal per affrontare le questioni istituzionali e l'indipendenza della funzione di sorveglianza della sicurezza dai fornitori di servizi, e che la CAAN gode del pieno sostegno per la soluzione di tutte le criticità rilevate.
- (84) Il 7 e 8 ottobre 2015, i vettori aerei *Buddha Air*, *Yeti Airlines*, *Tara Air* e *Nepal Airlines Corporation*, immatricolati in Nepal, sono stati visitati dalla Commissione e dall'AESA al fine di svolgere un'analisi degli sviluppi intercorsi dalla precedente visita nel febbraio 2014. Tutti e quattro i vettori aerei sono stati ricertificati in conformità all'approccio in cinque fasi di avvicinamento e la CAAN svolge la sua regolare attività di sorveglianza. Lo sviluppo dei sistemi di gestione della sicurezza e della cultura della sicurezza all'interno di tali vettori aerei è a diverse fasi di maturità e, sebbene alcuni di essi siano chiaramente più avanzati di altri, attualmente nessuno di questi vettori aerei soddisfa gli standard di sicurezza internazionali applicabili.
- (85) La CAAN ha inoltre comunicato il rilascio del COA per due nuovi vettori aerei: il 13 novembre 2014 è stato rilasciato il COA numero 083/2014 per *Saurya Airlines* e il 9 marzo 2015 è stato rilasciato il COA numero 084/2015 per *Himalaya Airlines*. La CAAN non è stata tuttavia in grado di fornire le prove che la sorveglianza in materia di sicurezza dei suddetti vettori aerei è assicurata in conformità alle norme internazionali di sicurezza.

- (86) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per includere *Saurya Airlines* e *Himalaya Airlines* nell'elenco di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei delle Filippine

- (87) La Commissione, l'AESA e gli Stati membri hanno monitorato da vicino le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati nelle Filippine e operanti nell'Unione, anche mediante l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi su vettori aerei delle Filippine, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (88) Prima della riunione del comitato per la sicurezza aerea, l'autorità per l'aviazione civile delle Filippine («CAAP») ha fornito alla Commissione determinate informazioni tecniche concernenti la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati nelle Filippine, precisando che attualmente vi sono 38 titolari di COA attivi nelle Filippine. La dirigenza della CAAP, che finora ha contribuito ai miglioramenti dell'aviazione civile nelle Filippine, rimane in carica e si è impegnata ad attuare il suo programma di miglioramento continuo. Inoltre le informazioni fornite dalla CAAP e l'analisi delle informazioni disponibili sugli incidenti gravi e meno gravi non indicano che vi siano tendenze preoccupanti relative ai vettori aerei certificati nelle Filippine.
- (89) I vettori *Philippine Airlines*, *Air Philippines' Corporation* e *Cebu Pacific Air* sono tutti stati oggetto di recenti ispezioni di rampa SAFA. Le relazioni non segnalano tendenze negative connesse a tali ispezioni di rampa SAFA.
- (90) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei delle Filippine.
- (91) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei delle Filippine alle norme di sicurezza internazionali, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei della Federazione russa

- (92) La Commissione, l'AESA e gli Stati membri hanno continuato a monitorare da vicino le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati nella Federazione russa e operanti nell'Unione, anche mediante l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi su determinati vettori aerei russi, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (93) Il 23 ottobre 2015, la Commissione, assistita dall'AESA e da uno Stato membro, ha incontrato i rappresentanti dell'agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA»). Lo scopo della riunione era quello di rivedere le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei russi sulla base delle ispezioni di rampa SAFA per il periodo compreso tra il 20 settembre 2014 e il 19 ottobre 2015 e di individuare i casi che meritano un'attenzione particolare.
- (94) Nel corso della riunione la Commissione ha sottolineato la mancanza di una corretta analisi approfondita delle cause da parte di alcuni operatori con un coefficiente SAFA pari o superiore a 2. La FATA ha dichiarato che le criticità individuate durante i controlli SAFA sono periodicamente analizzate e che l'efficacia delle azioni correttive degli operatori è costantemente monitorata. La FATA si è impegnata a seguire quei casi di inadempienza che non erano stati ancora adeguatamente corretti e ad aggiornare la Commissione sulla loro situazione. La FATA ha anche fornito un aggiornamento sui recenti casi di sospensione e revoca dei COA di vettori aerei soggetti alla sua sorveglianza.
- (95) Sulla base delle informazioni disponibili, si è giunti alla conclusione che non fosse necessaria un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea delle autorità dell'aviazione russa o dei vettori aerei certificati nella Federazione russa. Si è tuttavia deciso di continuare a tenere riunioni periodiche tra gli esperti della sicurezza della Commissione e delle autorità russe almeno una volta prima di ogni riunione del comitato per la sicurezza aerea.

- (96) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei della Federazione russa.
- (97) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei della Federazione russa alle norme di sicurezza internazionali, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (98) Qualora tali ispezioni dovessero evidenziare un rischio imminente per la sicurezza derivante dall'inosservanza delle pertinenti norme di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta a prendere misure nei confronti di vettori aerei della Federazione russa a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Sudan

- (99) L'autorità per l'aviazione civile sudanese («SCAA») si è mantenuta regolarmente in contatto con la Commissione, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei vettori aerei registrati in Sudan. Le attività di sorveglianza della SCAA sono migliorate rispetto al numero di vettori aerei. La SCAA ha inizialmente confermato la sua disponibilità a ricevere una visita di valutazione in loco nell'ottobre 2015, ma successivamente ha richiesto un rinvio della visita al 2016, in modo da consentire a se stessa e ai vettori aerei di avere più tempo per attuare le norme di sicurezza internazionali.
- (100) Dovrà essere svolta una missione UE di valutazione della sicurezza, al fine di accertare che le norme di sicurezza internazionali siano soddisfatte dalla SCAA e dai vettori aerei certificati in Sudan.
- (101) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Sudan.

Vettori aerei di Taiwan

- (102) Visti i due incidenti mortali registrati dal vettore aereo *TransAsia Airways* («TNA») negli ultimi 18 mesi, la Commissione ha avviato consultazioni formali con l'autorità per l'aviazione civile di Taiwan («CAA») a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione. In questo contesto, la CAA e il vettore aereo TNA sono stati invitati a una riunione tecnica, tenutasi il 19 ottobre 2015 a Bruxelles, con la Commissione e l'AESA al fine di discutere il sistema di sorveglianza della sicurezza attuato dalla CAA e le prestazioni in materia del vettore TNA.
- (103) Nel corso di tale riunione, la CAA ha comunicato che il suo sistema di sorveglianza della sicurezza si basa sulle norme e sulle pratiche raccomandate dell'ICAO e, facendo riferimento agli otto elementi critici dell'ICAO, ha spiegato in che modo adempie alle sue responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza. La CAA ha fornito informazioni più dettagliate sulle azioni avviate dopo gli incidenti degli ultimi due anni che hanno visto il coinvolgimento del vettore aereo TNA. In conformità alla legislazione di Taiwan, la CAA ha inoltre bloccato il livello delle operazioni aeree svolte dal vettore aereo TNA per un periodo di un anno a decorrere dalla data del secondo incidente. La CAA ha infine sottolineato il suo impegno per l'attuazione dell'allegato 19 dell'ICAO e ha annunciato che procederà a una valutazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS) di tutti i vettori aerei certificati a Taiwan entro la fine del 2017.
- (104) Nel corso della stessa riunione, il vettore aereo TNA ha reso noto alla Commissione di aver sviluppato e attuato, dopo gli incidenti mortali del 2014 e del 2015, un piano d'azione per il miglioramento della sicurezza di volo che concerne le seguenti aree: miglioramento della cultura d'impresa, ingegneria dell'organizzazione, attuazione dell'SMS, formazione e valutazione dei risultati. Il vettore aereo TNA ha inoltre riferito di aver effettuato cambiamenti significativi all'organizzazione della società durante il 2015, consistiti nell'arrivo di nuove persone nell'alta dirigenza, nella creazione di un reparto dedito al controllo della qualità, nell'istituzione di un comitato per la sicurezza di volo per la promozione e l'elaborazione di politiche in materia di sicurezza e nel rinnovamento della flotta affinché nel 2016 la sua età media sia di quattro anni. Sono state inoltre intraprese azioni specifiche al fine di migliorare la formazione del personale di volo. Oltre alle attività di sorveglianza svolte dalla CAA, nel 2015 la ATR e la *Flight Safety Foundation* hanno svolto visite di valutazione con l'assistenza di Airbus e di Bureau Veritas. Dalle due visite di valutazione in loco è scaturita una serie di raccomandazioni che sono state considerate nel piano di azioni correttive successivamente sviluppato dal vettore aereo TNA.

- (105) Al termine della riunione la CAA ha concluso ribadendo che tutti gli aspetti del settore dell'aviazione a Taiwan sono in linea con le norme internazionali stabilite dall'ICAO e si è impegnata a continuare a monitorare da vicino le prestazioni in materia di sicurezza del vettore aereo TNA e l'attuazione dei piani di azioni correttive e preventive.
- (106) Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, si è ritenuto che non fosse necessario far comparire la CAA e il vettore aereo TNA dinanzi al comitato per la sicurezza aerea e che non occorre imporre alcun divieto operativo ai vettori aerei di Taiwan. La CAA e il vettore aereo TNA hanno tuttavia convenuto ulteriori consultazioni tecniche al fine di consentire alla Commissione di seguire l'attuazione dei rispettivi piani di azioni correttive e preventive e di fare sì che le questioni relative alla sicurezza possano essere discusse su base continuativa.
- (107) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei di Taiwan.
- (108) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati a Taiwan, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei della Thailandia

- (109) Con lettera del 14 ottobre 2015, l'autorità per l'aviazione civile della Thailandia («CAA della Thailandia») ha informato la Commissione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle azioni correttive relative alle SSC rilevate dall'ICAO e alle altre carenze riscontrate dall'ICAO e dall'amministrazione federale dell'aviazione. È stato rilevato che il governo della Thailandia è riuscito a riorganizzare l'ex direzione dell'aviazione civile, trasformandola in una CAA autonoma della Thailandia, nel giro di pochi mesi. La CAA della Thailandia ha assunto nuovi tecnici e personale d'ispezione aggiuntivo e sta continuando ad assumere nuovo personale.
- (110) Dal 9 al 12 novembre 2015, l'AESA ha effettuato una visita in Thailandia, inclusa la CAA della Thailandia, per riesaminare i casi di non conformità individuati dall'ICAO, alla luce delle domande di autorizzazione TCO da parte di due vettori aerei thailandesi. Le osservazioni formulate dall'AESA sono coerenti con le risultanze dell'ICAO. L'AESA ha riscontrato che la CAA della Thailandia è oberata e relativamente inefficiente, ma ha anche osservato sviluppi incoraggianti. Perché vi siano ulteriori sviluppi sono necessari il sostegno politico e un tempo sufficiente e realistico per l'attuazione di azioni correttive in modo sostenibile.
- (111) Su richiesta del governo della Thailandia è stata organizzata una riunione tecnica il 23 novembre 2015, alla quale hanno partecipato la Commissione, l'AESA, alti funzionari del governo thailandese, funzionari della CAA della Thailandia e rappresentanti del vettore aereo *Thai Airways International*. Le informazioni fornite nel corso di tale riunione sui miglioramenti del sistema dell'aviazione civile thailandese sono state ritenute significative per il comitato per la sicurezza aerea.
- (112) La delegazione thailandese è stata quindi invitata a partecipare a un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, che si è tenuta il 25 novembre. La CAA della Thailandia ha presentato i miglioramenti organizzativi e il piano di azioni di breve, medio e lungo periodo, che dovrebbero correggere le criticità riscontrate dall'ICAO e risolvere le SSC. Per quanto riguarda i tempi di attuazione, il CAA della Thailandia ha spiegato che per loro è più importante realizzare un sistema di sicurezza dell'aviazione di alta qualità, piuttosto che fissare scadenze che non possono essere realisticamente rispettate. La CAA della Thailandia intende attuare i regolamenti europei sulla sicurezza aerea e sta stipulando contratti con l'AESA e altri partner europei per facilitare tale attuazione. *Thai Airways* ha illustrato lo sviluppo del vettore aereo, l'attuazione delle norme di sicurezza internazionali e la gestione della sicurezza nelle sue operazioni.
- (113) Sebbene l'effettiva attuazione delle norme di sicurezza internazionali è a un livello basso, come dimostrato dai risultati dell'audit dell'ICAO del febbraio 2015, il governo e la CAA della Thailandia dimostrano un chiaro impegno a migliorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Thailandia e hanno fornito elementi di prova

del fatto che in un breve lasso di tempo sono già stati compiuti progressi in questo ambito. Inoltre le informazioni disponibili in materia di sicurezza sui vettori aerei dalla Thailandia non fanno propendere per una decisione di imporre un divieto o restrizioni operative. Per seguire la situazione più da vicino, è necessario che proseguano le consultazioni con le autorità della Thailandia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

- (114) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Thailandia.
- (115) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati in Thailandia, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (116) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire ulteriormente a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dello Zambia

- (117) Il 4 settembre 2015 l'autorità per l'aviazione civile dello Zambia («ZCAA») ha fornito alla Commissione un aggiornamento sui lavori relativi al piano d'azione per la sicurezza dello Zambia, che mostra che sono stati compiuti buoni progressi. Alcune azioni tuttavia sono ancora in fase di completamento e non sono state portate a termine. Di comune accordo tra la Commissione e la ZCAA, si è deciso di rinviare una visita di valutazione dell'UE all'inizio del 2016.
- (118) La ZCAA dovrebbe continuare ad adoperarsi per dare attuazione alle norme di sicurezza internazionali. La Commissione intende compiere ulteriori lavori preparatori per una visita di valutazione in loco all'inizio del 2016 per verificare l'attuazione di tali norme in Zambia.
- (119) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dello Zambia.
- (120) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
- (121) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- (1) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato A del presente regolamento;
- (2) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione*

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica islamica di Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
PAMIR AIRLINES	Sconosciuto	PIR	Repubblica islamica di Afghanistan
SAFI AIRWAYS	AOC 181	SFW	Repubblica islamica di Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica d'Angola
AEROJET	AO 008-01/11	TEJ	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	AO 006-01/11-MBC	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	AO 003-01/11-DCD	DCD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
FLY540	AO 004-01 FLYA	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	AO 005-01/11	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	AO 002-01/10-SOR	SOR	Repubblica d'Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Benin
AERO BENIN	PEA N. 014/ MDCTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS	AEB	Repubblica del Benin
AFRICA AIRWAYS	Sconosciuto	AFF	Repubblica del Benin
ALAFIA JET	PEA N. 014/ANAC/ MDCTTATP-PR/ DEA/SCS	Sconosciuto	Repubblica del Benin
BENIN GOLF AIR	PEA N. 012/ MDCTTP-PR/ANAC/ DEA/SCS	BGL	Repubblica del Benin
BENIN LITTORAL AIRWAYS	PEA N. 013/ MDCTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS	LTL	Repubblica del Benin
COTAIR	PEA N. 015/ MDCTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS	COB	Repubblica del Benin
ROYAL AIR	PEA N. 11/ANAC/ MDCTTP-PR/DEA/ SCS	BNR	Repubblica del Benin
TRANS AIR BENIN	PEA N. 016/ MDCTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS	TNB	Repubblica del Benin
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Congo
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	RAC06-012	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EMERAUDE	RAC06-008	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.	RAC 06-014	Sconosciuto	Repubblica del Congo

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
MISTRAL AVIATION	RAC06-011	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	TSG	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (DRC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR FAST CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BLUE AIRLINES	106/CAB/MIN/TVC/ 2012	BUL	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BLUE SKY	409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
CONGO AIRWAYS	019/CAB/MIN/TVC/ 2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
DAKOTA SPRL	409/CAB/MIN/ TVC/071/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
DOREN AIR CONGO	102/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/ TVC/011/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
KIN AVIA	409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
KORONGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/001/2011	KGO	Repubblica democratica del Congo (DRC)
MALU AVIATION	098/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/009/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
SERVE AIR	004/CAB/MIN/TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SERVICES AIR	103/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/0084/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
TRANSAIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/TVC/073/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
WILL AIRLIFT	409/CAB/MIN/TVC/0247/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza delle norme, compresi i seguenti:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
PUNTO AZUL	2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
TANGO AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Eritrea
ERITREAN AIRLINES	AOC N. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	AOC N. 005	NAS	Eritrea
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Afrijet e SN2AG, ripresi nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica gabonese
AFRIC AVIATION	010/MTAC/ANAC-G/DSA	EKG	Repubblica gabonese
ALLEGIANCE AIR TOURIST	007/MTAC/ANAC-G/DSA	LGE	Repubblica gabonese

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)	008/MTAC/ANAC-G/DSA	NRG	Repubblica gabonese
SKY GABON	009/MTAC/ANAC-G/DSA	SKG	Repubblica gabonese
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ANAC-G/DSA	SVG	Repubblica gabonese
TROPICAL AIR-GABON	011/MTAC/ANAC-G/DSA	Sconosciuto	Repubblica gabonese
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua e Indonesia Air Asia, compresi i seguenti:			Repubblica di Indonesia
AIR BORN INDONESIA	135-055	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALDA TRANS PAPUA	135-056	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALFA TRANS DIRGANTATA	135-012	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ANGKASA SUPER SERVICES	135-050	LBZ	Repubblica di Indonesia
ASI PUDJIASTUTI	135-028	SQS	Repubblica di Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	121-043	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	VIT	Repubblica di Indonesia
BATIK AIR	121-050	BTK	Repubblica di Indonesia
CITILINK INDONESIA	121-046	CTV	Repubblica di Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica di Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica di Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
DIRGANTARA AIR SERVICE	135-014	DIR	Repubblica di Indonesia
EASTINDO	135-038	ESD	Repubblica di Indonesia
ELANG LINTAS INDONESIA	135-052	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ELANG NUSANTARA AIR	135-053	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ENGGANG AIR SERVICE	135-045	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ERSA EASTERN AVIATION	135-047	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica di Indonesia
HEAVY LIFT	135-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR ASIA EXTRA	121-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	121-034	IDA	Repubblica di Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
JAYAWIJAYA DIRGANTARA	121-044	JWD	Repubblica di Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	JLB	Repubblica di Indonesia
KAL STAR	121-037	KLS	Repubblica di Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica di Indonesia
KOMALA INDONESIA	135-051	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica di Indonesia
LION MENTARI AIRLINES	121-010	LNI	Repubblica di Indonesia
MARTABUANA ABADION	135-049	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
MATTHEW AIR NUSANTARA	135-048	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MY INDO AIRLINES	121-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NAM AIR	121-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	SJK	Repubblica di Indonesia
PEGASUS AIR SERVICES	135-036	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica di Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica di Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica di Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica di Indonesia
SURYA AIR	135-046	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI	121-048	TNU	Repubblica di Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	TWT	Repubblica di Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica di Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	TVV	Repubblica di Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica di Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica di Indonesia
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WESTSTAR AVIATION INDONESIA	135-059	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica di Indonesia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakhstan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, compresi i seguenti:			Repubblica del Kazakhstan
AIR ALMATY	AK-0483-13	LMY	Repubblica del Kazakhstan
ATMA AIRLINES	AK-0469-12	AMA	Repubblica del Kazakhstan
AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR	AK-0467-12	SAP	Repubblica del Kazakhstan
BEK AIR	AK-0463-12	BEK	Repubblica del Kazakhstan
BEYBARS AIRCOMPANY	AK-0473-13	BBS	Repubblica del Kazakhstan
BURUNDAYAVIA AIRLINES	KZ-01/001	BRY	Repubblica del Kazakhstan
COMLUX-KZ	KZ-01/002	KAZ	Repubblica del Kazakhstan
EAST WING	KZ-01/007	EWZ	Repubblica del Kazakhstan
EURO-ASIA AIR	AK-0472-13	EAK	Repubblica del Kazakhstan
FLY JET KZ	AK-0477-13	FJK	Repubblica del Kazakhstan
INVESTAVIA	AK-0479-13	TLG	Repubblica del Kazakhstan
IRTYSH AIR	AK-0468-13	MZA	Repubblica del Kazakhstan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
JET AIRLINES	KZ-01/003	SOZ	Repubblica del Kazakhstan
KAZAIR JET	AK-0474-13	KEJ	Repubblica del Kazakhstan
KAZAIRTRANS AIRLINE	AK-0466-12	KUY	Repubblica del Kazakhstan
KAZAVIASPAS	AK-0484-13	KZS	Repubblica del Kazakhstan
PRIME AVIATION	AK-0478-13	PKZ	Repubblica del Kazakhstan
SCAT	KZ-01/004	VSV	Repubblica del Kazakhstan
ZHETYSU AIRCOMPANY	AK-0470-12	JTU	Repubblica del Kazakhstan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Kirghizistan
AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)	15	EAA	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Repubblica del Kirghizistan
AIR KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
MANAS AIRWAYS	42	BAM	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP INTERNATIONAL (ex S GROUP AVIATION)	45	IND	Repubblica del Kirghizistan
SKY BISHKEK	43	BIS	Repubblica del Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	39	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme			Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Libia
AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
BURAQ AIR	002/01	BRQ	Libia
GHADAMES AIR TRANSPORT	012/05	GHT	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Mozambico responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Mozambico
AMBASSADOR LDA	MOZ-21	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-07	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
COA — COASTAL AVIATION	MOZ-15	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CPY — CROPSPRAYERS	MOZ-06	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CRA — CR AVIATION LDA	MOZ-14	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-04	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
EVERETT AVIATION LDA	MOZ-18	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA	MOZ-11	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA	MOZ-19	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
KAY — KAYA AIRLINES, LDA	MOZ-09	KYY	Repubblica del Mozambico

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S. A.	MOZ-01	LAM	Repubblica del Mozambico
MAKOND, LDA	MOZ-20	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX	MOZ-02	MXE	Repubblica del Mozambico
OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA	MOZ-17	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SAF — SAFARI AIR LDA	MOZ-12	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA	MOZ-10	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-16	TTA	Repubblica del Mozambico
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Nepal
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
AIR KASTHAMANDAP	051/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Repubblica del Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
GOMA AIR	064/2010	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MAKALU AIR	057A/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MANANG AIR PVT LTD	082/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MUKTINATH AIRLINES	081/2013	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Repubblica del Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Repubblica del Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC	037/2004	NYT	Repubblica del Nepal
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Sao Tomé e Principe
AFRICA'S CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Sierra Leone
AIR RUM, LTD	SCONOSCIUTO	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	SCONOSCIUTO	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	SCONOSCIUTO	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	SCONOSCIUTO	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	SCONOSCIUTO	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Sudan
ALFA AIRLINES	54	AAJ	Repubblica del Sudan
ALMAJAL AVIATION SERVICE	15	MGG	Repubblica del Sudan
BADR AIRLINES	35	BDR	Repubblica del Sudan
BENTIU AIR TRANSPORT	29	BNT	Repubblica del Sudan
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Repubblica del Sudan
DOVE AIRLINES	52	DOV	Repubblica del Sudan
ELIDINER AVIATION	8	DND	Repubblica del Sudan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
FOURTY EIGHT AVIATION	53	WHB	Repubblica del Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Repubblica del Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Repubblica del Sudan
KUSH AVIATION	60	KUH	Repubblica del Sudan
MARSLAND COMPANY	40	MSL	Repubblica del Sudan
MID AIRLINES	25	NYL	Repubblica del Sudan
NOVA AIRLINES	46	NOV	Repubblica del Sudan
SUDAN AIRWAYS	1	SUD	Repubblica del Sudan
SUN AIR COMPANY	51	SNR	Repubblica del Sudan
TARCO AIRLINES	56	TRQ	Repubblica del Sudan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Zambia
ZAMBEZI AIRLINES	Z/AOC/001/2009	ZMA	Zambia

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: 6 aeromobili del tipo Boeing B777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B737-700.	L'intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.	Repubblica d'Angola
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
AFRIJET BUSINESS SERVICE ⁽¹⁾	002/MTAC/ANAC-G/DSA	ABS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.	Repubblica gabonese
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.	Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa
IRAN AIR ⁽²⁾	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	L'intera flotta, tranne: 10 aeromobili del tipo Airbus A300 e 2 aeromobili del tipo Airbus A310.	L'intera flotta, tranne: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBS, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL.	Repubblica islamica dell'Iran
AIR KORYO	GAC-AOC/KOR-01	KOR	Repubblica popolare democratica di Corea	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Repubblica popolare democratica di Corea

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
AIR MADAGASCAR	5R-M01/2009	MDG	Madagascar	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737, aeromobili del tipo ATR 72/42 e 3 aeromobili del tipo DHC 6-300.	L'intera flotta, tranne: aeromobili all'interno della flotta di Boeing B737, come menzionato sul COA, aeromobili all'interno della flotta di ATR 72/42, come menzionato sul COA; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.	Repubblica del Madagascar

(¹) Per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione Afrijet è autorizzata a utilizzare unicamente gli aeromobili specifici indicati.

(²) Iran Air è autorizzato ad operare con destinazione l'Unione utilizzando esclusivamente gli aeromobili indicati alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2323 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). A seguito della riduzione del numero di aziende finlandesi indotta da una ristrutturazione dell'agricoltura, è opportuno ridurre di conseguenza il numero di aziende contabili stabilito per la Finlandia in detto allegato.
- (2) Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, per i tre anni successivi all'adesione all'Unione la Croazia forma un'unica circoscrizione RICA. Poiché tale periodo giungerà a scadenza, è necessario stabilire nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 il numero di aziende contabili per circoscrizione RICA relativamente a questo Stato membro.
- (3) In considerazione delle modifiche previste dal presente regolamento dovrebbe essere consentito alla Finlandia e alla Croazia di rivedere il rispettivo piano di selezione per l'esercizio contabile 2016.
- (4) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello di scheda aziendale. A fini di chiarezza tale allegato dovrebbe prevedere informazioni aggiuntive riguardo a determinate istruzioni e definizioni.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Finlandia e la Croazia sono autorizzate a rivedere il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2016. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2016.»;

- 2) gli allegati II e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2016.

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Gli allegati II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono modificati come segue:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la riga relativa alla Croazia è sostituita dalle seguenti:

	«CROAZIA	
861	Jadranska Hrvatska	329
862	Kontinentalna Hrvatska	922
Totale Croazia		1 251»;

b) le righe relative alla Finlandia sono sostituite dalle seguenti:

	«FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	403
680	Sisä-Suomi	229
690	Pohjanmaa	208
700	Pohjois-Suomi	110
Totale Finlandia		950»;

2) l'allegato VIII è così modificato:

a) al settimo capoverso, il terzo trattino relativo ai gradi di precisione dei dati della scheda aziendale è sostituito dal seguente:

«— superfici: in are (1 a = 100 m²), esclusi i funghi per i quali sono espresse in metri quadrati di superficie coltivata e ad eccezione della tabella M "Sovvenzioni", nella quale le unità di base devono essere registrate in ettari (ha).»;

b) nella legenda della tabella A, sezione «A.CL. Classi», categoria A.CL.180.C., la prima frase è sostituita dalla seguente:

«A.CL.180.C. *Zona fondi Strutturali*: indicare in quale delle regioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda.

(*) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;

c) nella legenda della tabella B, sezione «B.UT. SAU in affitto», categoria B.UT.20.A, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«B.UT.20.A SAU (seminativi, prati permanenti, colture permanenti e orti familiari) coltivata da persona diversa dal proprietario, usufruttuario o enfiteuta in base a un contratto d'affitto della suddetta superficie (il canone d'affitto è pagato in contanti e/o in natura; poiché generalmente è pattuito in anticipo, normalmente non varia in base ai risultati della gestione) e/o SAU coltivata in condizioni analoghe.»;

- d) nella tabella H la riga della categoria 5062 è sostituita dalla seguente:

«5062	FO	Imposte fondiarie e altri oneri;		—»
-------	-----------	----------------------------------	--	----

- e) nella legenda della tabella H, primo capoverso, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La comunicazione dei dati di cui ai codici da 3031 a 3033 è facoltativa per gli esercizi 2014-2016 per gli Stati membri che in passato si sono avvalsi della possibilità prevista dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende (GU L 127 del 15.5.2012, pag. 1).»;

- f) nella parte «GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA K», sezione «Quantità (colonna Q)» che segue il terzo capoverso, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Per i prodotti dell'apicoltura diversi dal miele (codice 700), la quantità è espressa in quintali di "equivalente miele".»;

- g) nella parte «GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA L», sezione «L.SA Vendite», l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l'esercizio non sono compresi nell'importo delle vendite, ma sono indicati nella tabella M "Sovvenzioni" nella categoria corrispondente (codici compresi fra 2110 e 2900). Le eventuali spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall'importo delle vendite, ma figurano nella tabella H "Mezzi di produzione" nella categoria corrispondente delle spese specifiche per le AAL (codici da 4010 a 4090).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2324 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione di gruppi di attrezzi in determinate zone geografiche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca è eliminare la dannosa pratica dei rigetti in mare. Per alcuni tipi di pesca demersale, attualmente soggetti al regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008, l'obbligo di sbarco entrerà in vigore gradualmente a decorrere dal 2016, ma comunque non più tardi del 2019.
- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 1342/2008, i limiti dello sforzo di pesca sono assegnati a gruppi di sforzo definiti in base ai gruppi di attrezzi e alle zone geografiche di cui all'allegato I di tale regolamento.
- (3) In vista dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, è necessario rendere più flessibile l'attuale regime di gestione dello sforzo di pesca per consentire ai pescatori di utilizzare attrezzi più selettivi dotati di una maggiore apertura di maglia. In tale contesto è apparso necessario verificare se l'attuale struttura dei gruppi di sforzo presenta ancora un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.
- (4) Per tale motivo è stato chiesto al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di formulare un parere sulla possibilità di fondere i gruppi di attrezzi TR1 e TR2 utilizzati per definire i gruppi di sforzo. Lo CSTEP è giunto alla conclusione ⁽²⁾ che la fusione dei gruppi di attrezzi TR1 e TR2 rischia di provocare un aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco e che, se applicata soltanto nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, essa potrebbe dar luogo a incongruenze con altre zone di gestione. Lo CSTEP ha inoltre concluso che, dal punto di vista degli stock biologici catturati, il gruppo di attrezzi risultante dalla fusione risulterebbe più eterogeneo rispetto ai due gruppi distinti TR1 e TR2 e che, a motivo delle misure aggiuntive che dovrebbero essere adottate per contrastare un possibile aumento della mortalità di pesca del merluzzo bianco, difficilmente si avrà un miglioramento del rapporto costi-efficacia. Tuttavia, il parere dello CSTEP rivela anche che la fusione consentirebbe ai pescatori di pescare in maniera più selettiva.
- (5) Inoltre, in una valutazione del regolamento (CE) n. 1342/2008 effettuata nel 2011 ⁽³⁾, lo CSTEP ha osservato che il tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco del Mare del Nord è risultato inferiore soltanto del 3 per cento nel 2010 rispetto al 2008. Lo CSTEP ha concluso che per lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord la gestione dello sforzo non ha consentito di limitare il prelievo.
- (6) Lo sforzo assegnato ai gruppi di attrezzi TR1 e TR2 è stato ridotto in misura significativa dal 2008, anno in cui è stato introdotto l'attuale regime di gestione dello sforzo di pesca. Pertanto l'impatto negativo che la fusione dei due gruppi potrebbe produrre sulla mortalità per pesca del merluzzo bianco è di gran lunga inferiore a quello che sarebbe stato in passato.
- (7) La fusione consentirebbe di ridurre in misura significativa i costi di gestione. Un minor numero di gruppi di attrezzi permetterebbe di ridurre i costi amministrativi per le autorità nazionali e per i pescatori, molti dei quali operano con più attrezzi e rientrano quindi in diversi gruppi di sforzo, cosa che richiede calcoli complessi per l'assegnazione dello sforzo di pesca. Inoltre, l'attuazione dell'obbligo di sbarcare la totalità delle catture, di recente introduzione, mobilerà notevoli risorse umane presso le amministrazioni degli Stati membri. D'altronde la Commissione ritiene che, in caso di aumento del tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco, l'adozione di misure di protezione supplementari non comporterà necessariamente importanti costi amministrativi.

⁽¹⁾ GUL 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁽²⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca — Relazione sulla 49 riunione plenaria (PLEN-15-02).

⁽³⁾ Valutazione dei piani pluriennali per il merluzzo bianco nel mare d'Irlanda, nel Kattegat, nel Mare del Nord e ad ovest della Scozia (CSTEP-11-07).

- (8) Conformemente al parere del CIEM ⁽¹⁾, lo stato di conservazione dello stock di merluzzo bianco del Mare del Nord nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM VIIId e nella parte occidentale della divisione CIEM IIIa (Skagerrak) è notevolmente migliorato.
- (9) Alla luce di quanto precede si può concludere che una più rapida introduzione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco risulterebbe più efficace per ridurre la mortalità per pesca di tale specie causata da catture indesiderate rispetto al fatto di mantenere il vigente regime vincolante di gestione dello sforzo.
- (10) Pertanto non è opportuno mantenere separati i gruppi di attrezzi TR1 e TR2 nelle zone seguenti: Skagerrak, la parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, zona CIEM IV e acque dell'Unione della zona CIEM IIa e zona CIEM VIIId. Tenuto conto del cattivo stato degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle zone CIEM VIIa e CIEM VIa e nelle acque dell'Unione della zona CIEM Vb, è opportuno che la fusione dei gruppi di attrezzi non si applichi a tali zone.
- (11) La Commissione monitorerà attentamente gli effetti della fusione dei gruppi di attrezzi TR1 e TR2 sulla mortalità per pesca del merluzzo bianco, al fine di adeguare la struttura dei gruppi di attrezzi di conseguenza in caso di aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco dovuta ai rigetti.
- (12) Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di monitorare l'evoluzione della situazione senza ulteriori costi amministrativi è opportuno non modificare l'attuale sistema di notifica.
- (13) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 è aggiunto il punto seguente:

- «3. In deroga al punto 1, per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), i gruppi di attrezzi TR2 e TR1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm. Gli Stati membri continuano a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per i gruppi di attrezzi TR1 e TR2, secondo il disposto degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*).

(*) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

⁽¹⁾ Parere del CIEM sulle possibilità di pesca, le catture e lo sforzo nelle ecoregioni del grande Mare del Nord e dei Mari Celtici: 6.3.4 merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella sottozona IV e nelle divisioni CIEM VIIId e IIIa ovest (Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2325 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015****che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e della Federazione russa («Russia»), in seguito a una denuncia presentata il 1° aprile 2015 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

1. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto sottoposto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati a esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
- i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e
- i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido,

originari della Cina e della Russia («i paesi interessati»), attualmente classificati ai codici NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 e 7226 92 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. RICHIESTA

- (3) La richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 12 novembre 2015. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 161 del 14.5.2015, pag. 9.

- (5) Il denunciante sostiene che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e che gli importatori erano a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni russe e cinesi stanno arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione e che vi è stato un sostanziale aumento del livello di dette importazioni, anche dopo il periodo dell'inchiesta, il che comprometterebbe gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping, se questo dovesse essere applicato.
- (6) La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle pratiche di dumping degli esportatori. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento⁽¹⁾. La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping del 28 % per le importazioni cinesi e fino al 20 %-25 % per le importazioni russe. Data l'entità del dumping denunciato, è ragionevole supporre che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza della situazione.
- (7) Per quanto riguarda la Cina, il denunciante, avendo scelto il Canada come paese di riferimento, ha fornito nella denuncia prove del valore normale basato sulle informazioni relative ai prezzi di un produttore canadese. Per quanto riguarda la Russia, il denunciante ha fornito prove del valore normale costruito (stima dei costi di produzione, delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti). Le prove del dumping sono basate su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il prezzo all'esportazione cinese è stato determinato sulla base di nove fatture relative a vendite all'esportazione cinesi nell'Unione, mentre il prezzo all'esportazione russo è stato calcolato utilizzando dati Eurostat.
- (8) Il denunciante ha inoltre fornito, sia nella denuncia sia nella richiesta di registrazione, elementi di prova sufficienti sotto forma di comunicati stampa che descrivono le pratiche di dumping degli esportatori cinesi e russi e che, prima facie, non avrebbero potuto né dovuto essere ignorati dagli importatori.
- (9) Dall'apertura del procedimento nel maggio 2015, confrontando i volumi delle importazioni dei paesi interessati nel periodo compreso tra maggio e settembre 2014 con quelli dello stesso periodo del 2015 (vale a dire il periodo successivo all'apertura del procedimento), si osserva un ulteriore aumento di circa il 33 % per la Cina e il 45 % per la Russia. Nella richiesta di registrazione, il denunciante ha altresì confrontato i volumi combinati delle importazioni cinesi e russe del prodotto in esame nel periodo gennaio-settembre 2014 con quelli dello stesso periodo del 2015. Il confronto ha evidenziato un aumento del 24 % del volume delle importazioni dai due paesi interessati. Ciò dimostra che vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni cinesi e russe del prodotto in esame nel primo semestre del 2015 e soprattutto in seguito all'apertura della presente inchiesta.
- (10) Il denunciante ha altresì incluso, nella denuncia e nella richiesta di registrazione, elementi di prova prima facie della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni per i paesi interessati. Secondo la denuncia, il prezzo medio delle vendite cinesi nell'Unione è diminuito del 16 %, mentre il prezzo medio delle vendite russe nell'Unione è diminuito del 7 % tra il 2010 e il settembre 2014. Nella richiesta di registrazione sono stati confrontati i prezzi all'importazione nel periodo che va dal 2011 alla prima metà del 2015, evidenziando un calo del 21 % per il prezzo medio delle importazioni cinesi e del 26 % per il prezzo medio delle importazioni russe. Nell'insieme, e data l'entità dei margini di dumping denunciati, tali elementi di prova sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori della Cina e della Russia esercitano pratiche di dumping. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi all'importazione dopo l'apertura del procedimento nel maggio 2015, sulla base dei dati Eurostat di settembre 2015 è stato osservato un ulteriore calo del 5 % per ciascuno dei paesi interessati.
- (11) Nella denuncia vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio che è arrecato, e nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la richiesta di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un aumento costante di tali importazioni a prezzi sempre più ridotti. Dati i tempi, l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e altre circostanze (ad esempio la sovraccapacità in Cina e le pratiche tariffarie degli esportatori cinesi e russi) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni russe e cinesi in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabili un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

4. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU C 161 del 14.5.2015, pag. 9 (punto 3 dell'avviso di apertura).

- (13) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (15) Per quanto riguarda la Cina, il denunciante stima nella denuncia un margine di dumping medio del 28 % e un margine di svendita medio del 19-22 % per il prodotto in esame. Per quanto riguarda la Russia, il denunciante stima che i margini di dumping medi siano nell'ordine del 15-20 % per il prodotto in esame. Il margine di svendita medio per la Russia oscilla tra il 23 % e il 27 % per il prodotto in esame. Per quanto concerne la Cina, l'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello della svendita stimato in base alla denuncia, vale a dire il 19-22 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame. Per quanto concerne la Russia, l'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello del margine di dumping medio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 15-20 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (16) I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
- i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e
- i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido,

originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa («i paesi interessati»), attualmente classificati ai codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 e 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211 29 00 19 e 7211 29 00 99), 7225 50 80 e 7226 92 00.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2326 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015****sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante le procedure di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale sono considerate controparti centrali qualificate tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Sia il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 che il periodo transitorio per la notifica del margine iniziale di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovevano scadere originariamente il 15 giugno 2014.
- (4) L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 dicembre 2015 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1317/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) 2015/880 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Il processo di autorizzazione per le CCP esistenti stabilite nell'Unione è in corso, ma non sarà completato entro il 15 dicembre 2015. Per quanto riguarda le CCP esistenti stabilite in paesi terzi che hanno già presentato domanda di riconoscimento, diverse controparti centrali stabilite in paesi terzi sono già state riconosciute dall'ESMA, e altre possono essere riconosciute sulla base delle decisioni di equivalenza a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 che la Commissione ha adottato il 13 novembre 2015. Il processo di riconoscimento, tuttavia, non sarà completato entro il 15 dicembre 2015. La necessità di evitare perturbazioni ai mercati finanziari internazionali, che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le controparti centrali stabilite in paesi terzi, si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio fissato nel regolamento di esecuzione

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 165 del 4.6.2014, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 355 del 12.12.2014, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 143 del 9.6.2015, pag. 7).

(UE) 2015/880. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio consentirebbe quindi agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa della mancanza di CCP riconosciute stabilite in ciascuno di tali paesi terzi interessati che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione. Pur essendo probabilmente soltanto temporaneo, tale incremento potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti che agiscono come partecipanti diretti in tali CCP e causare perturbazioni nei mercati in cui esse operano. È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di 15 mesi di cui rispettivamente all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati a norma dell'articolo 1 dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014 e (UE) 2015/880, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2016.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2327 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	90,2
	TR	91,2
	ZZ	90,7
0707 00 05	MA	90,5
	TR	155,3
	ZZ	122,9
0709 93 10	MA	64,5
	TR	134,6
	ZZ	99,6
0805 10 20	MA	71,7
	TR	62,0
	ZA	34,0
	ZW	32,0
	ZZ	49,9
0805 20 10	MA	70,6
	ZZ	70,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	113,8
	TR	85,4
	ZZ	99,6
0805 50 10	TR	96,2
	ZZ	96,2
0808 10 80	CL	81,9
	US	110,2
	ZA	187,8
	ZZ	126,6
0808 30 90	CN	58,1
	TR	130,9
	ZZ	94,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2328 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2015 al 30 novembre 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2015 al 30 novembre 2015 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2015 al 30 novembre 2015 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GUL 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2016 al 30.6.2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2016 al 31.12.2016 (in kg)
09.4590	—	—
09.4599	—	—
09.4591	—	—
09.4592	—	—
09.4593	—	—
09.4594	—	—
09.4595	—	—
09.4596	—	—

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2016 al 30.6.2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2016 al 31.12.2016 (in kg)
09.4155	9,899845	—

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2016 al 30.6.2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2016 al 31.12.2016 (in kg)
09.4179	—	2 575 203

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2016 al 30.6.2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2016 al 31.12.2016 (in kg)
09.4205	—	—
09.4206	—	—

I.K*Prodotti originari della Nuova Zelanda*

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2016 al 30.6.2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2016 al 31.12.2016 (in kg)
09.4514	—	7 000 000
09.4515	—	4 000 000
09.4182	—	16 806 000
09.4195	—	20 540 500

I.L*Prodotti originari dell'Ucraina*

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2016 al 30.6.2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2016 al 31.12.2016 (in kg)
09.4600	—	4 000 000
09.4601	—	750 000
09.4602	—	750 000

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2329 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie rispettivamente del Perù e del Guatemala per l'anno 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore il 1° agosto 2013 relativamente alla Colombia e il 1° marzo 2013 relativamente al Perù.
- (2) Un meccanismo analogo per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore nei paesi dell'America centrale nel 2013 e da ultimo in Guatemala il 1° dicembre 2013.
- (3) In base ai suddetti meccanismi e a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (4) La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 4.
- (5) Nell'ottobre 2015 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Guatemala hanno superato la soglia di 62 500 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo commerciale. Nel novembre 2015 anche le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Perù hanno superato la soglia di 86 250 tonnellate metriche per esse definita.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (6) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (7) Al momento del superamento della soglia definita per il 2015 le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù rappresentavano poco meno del 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2015, tenendo conto delle importazioni mensili nel 2015 e considerando che nel 2014 le importazioni provenienti dal Perù sono rimaste al di sotto del 2 % delle importazioni totali per l'intero anno civile, non vi sono elementi che suggeriscano che il livello delle importazioni provenienti dal Perù per l'intero 2015 rispetto alle importazioni totali sarebbe significativamente diverso.
- (8) Al momento del superamento della soglia definita per il 2015 le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala rappresentavano poco meno dell'1,5 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. Benché in termini assoluti questa cifra corrisponda al doppio del volume delle importazioni del 2014, in base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2015 e tenendo conto delle importazioni mensili nel 2015, è improbabile che per l'intero 2015 le importazioni di banane provenienti dal Guatemala superino l'1,5 % delle importazioni totali.
- (9) Mentre nei primi nove mesi del 2015 il prezzo delle importazioni provenienti dal Perù è stato in media di 670 EUR/tonnellata, vale a dire superiore del 4 % rispetto al prezzo medio delle altre importazioni, nello stesso periodo il prezzo delle importazioni provenienti dal Guatemala è stato in media di 621 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 3,5 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'UE.
- (10) Si prevede che le importazioni cumulate provenienti da Perù e Guatemala rimarranno al di sotto del 3,5 % delle importazioni totali per l'intero 2015 e che il loro prezzo medio cumulato sia paragonabile al livello dei prezzi delle altre importazioni.
- (11) Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi che sono tradizionalmente grandi esportatori, anch'essi contraenti di un accordo di libero scambio con l'UE, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi tre anni, hanno seguito le stesse tendenze e presentato gli stessi valori unitari. Ad esempio, nell'ottobre 2015 i livelli delle importazioni provenienti dalla Colombia e dalla Costa Rica erano rispettivamente di 627 000 tonnellate e di 516 000 tonnellate inferiori alle soglie definite per tali importazioni, valori nettamente superiori alle importazioni totali provenienti da Perù e Guatemala durante un intero anno.
- (12) Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nell'ottobre 2015 (960 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto al prezzo medio delle banane dei mesi precedenti.
- (13) Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù e dal Guatemala abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'UE. Non si prevede inoltre che questa situazione possa cambiare nella restante parte del 2015.
- (14) Infine, come disposto dal regolamento (UE) n. 19/2013 e dal regolamento (UE) n. 20/2013, non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di un siffatto grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'UE per l'anno 2015.
- (15) Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non è appropriata. La Commissione ha altresì concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Guatemala non è appropriata. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le importazioni di banane provenienti dai suddetti due paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù e del Guatemala che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata per l'anno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONE (UE) 2015/2330 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 4 dicembre 2015****che modifica la decisione BCE/2014/53 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche nel 2015 (BCE/2015/41)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Sulla base delle stime relative alla domanda di monete metalliche in euro nel 2015 che gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno trasmesso alla BCE, questa ha approvato il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2015, mediante la decisione BCE/2014/53 ⁽¹⁾.
- (3) Il 1° ottobre 2015, il ministro delle finanze greco ha chiesto che il volume di monete metalliche in euro che la Grecia ha la possibilità di emettere nel 2015 sia aumentato da 13,3 milioni di EUR a 52,7 milioni di EUR al fine di fronteggiare una inaspettata crescita della domanda di monete metalliche.
- (4) La BCE approva tale richiesta di aumento del volume di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che la Grecia ha la possibilità di emettere nel 2015.
- (5) Il 2 ottobre 2015, il ministro delle finanze belga ha chiesto che il volume di monete metalliche in euro che il Belgio ha la possibilità di emettere nel 2015 sia aumentato da 0,8 milioni di EUR a 65,8 milioni di EUR al fine di fronteggiare una inaspettata crescita della domanda di monete metalliche.
- (6) La BCE approva tale richiesta di aumento del volume di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che il Belgio ha la possibilità di emettere nel 2015.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/53 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione BCE/2014/53 è sostituita da quella che segue:

	«(milioni di EUR)
	Emissione di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2015
Belgio	65,8
Germania	529,0
Estonia	10,3
Irlanda	39,0
Grecia	52,7
Spagna	301,4
Francia	230,0

⁽¹⁾ Decisione BCE/2014/53, dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015 (GUL 365 del 19.12.2014, pag. 163).

(milioni di EUR)

	Emissione di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2015
Italia	41,5
Cipro	10,0
Lituania	120,7
Lussemburgo	45,0
Malta	8,7
Paesi Bassi	52,5
Lettonia	30,6
Austria	248,0
Portogallo	30,0
Slovenia	13,0
Slovacchia	13,4
Finlandia	60,0»

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2015

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

DECISIONE (UE) 2015/2331 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 dicembre 2015
relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2016
(BCE/2015/42)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) I 19 Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto all'approvazione della BCE le proprie stime sul volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2016, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime.
- (3) Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2016

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2016 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:

(in milioni di EUR)

	Emissione di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2016
Belgio	80,6
Germania	667,5
Estonia	10,3
Irlanda	38,8
Grecia	79,5
Spagna	276,4
Francia	266,0
Italia	35,0
Cipro	12,1
Lettonia	20,0

(in milioni di EUR)

	Emissione di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2016
Lituania	32,3
Lussemburgo	19,1
Malta	9,9
Paesi Bassi	52,5
Austria	260,0
Portogallo	53,4
Slovenia	30,0
Slovacchia	17,0
Finlandia	45,0

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

DECISIONE (UE) 2015/2332 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 dicembre 2015
sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche
in euro (BCE/2015/43)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo periodo dell'articolo 128, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, «gli Stati membri dell'area dell'euro») hanno il diritto di emettere monete metalliche in euro, soggetto all'approvazione da parte della Banca centrale europea (BCE) del volume dell'emissione.
- (2) Qualora sia abolita la deroga in favore di uno Stato membro, esso è ammesso a partecipare alla procedura di approvazione nell'anno che precede la sostituzione del contante, in modo tale da poter esercitare il proprio diritto di emettere monete metalliche in euro dal giorno in cui diviene uno Stato membro dell'area dell'euro.
- (3) Come disposto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le emissioni di monete metalliche da collezione sono computate nel volume di emissione di monete metalliche da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.
- (4) Devono essere stabilite le norme relative al quadro procedurale per l'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche.
- (5) Al fine di ottenere l'approvazione della BCE, gli Stati membri dell'area dell'euro devono presentare alla medesima le richieste di approvazione.
- (6) Sebbene le metodologie per stimare la domanda di monete metalliche possano in certa misura variare tra gli Stati membri dell'area dell'euro, alla BCE deve essere fornito un determinato livello minimo di informazioni, al fine di verificare la domanda relativa al volume di emissione di monete metalliche per il quale è stata richiesta l'approvazione.
- (7) I volumi di emissione di monete metalliche approvati non devono essere superati senza la preventiva approvazione della BCE.
- (8) Al fine di consentire agli Stati membri dell'area dell'euro di disporre di un tempo sufficiente per la compilazione dei dati richiesti, gli effetti della presente decisione devono decorrere solo dal 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) i termini «monete metalliche destinate alla circolazione» e «monete commemorative» hanno il medesimo significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio ⁽²⁾;
- 2) il termine «monete da collezione» ha il medesimo significato di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2012;
- 3) il termine «volume dell'emissione di monete metalliche» si riferisce alla differenza netta, in termini di valore facciale, tra il volume cumulativo di monete metalliche in euro emesse da uno Stato membro dell'area dell'euro e il volume cumulativo di monete metalliche in euro riconsegnate al medesimo Stato membro durante l'anno civile di riferimento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

*Articolo 2***Richiesta annuale di approvazione**

1. Ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, su base annuale, presenta alla BCE una richiesta di approvazione del volume di emissione di monete metalliche attribuibile a quel medesimo Stato membro nell'anno successivo. La richiesta è presentata entro il 30 settembre dell'anno che precede quello per il quale la richiesta è effettuata.
2. La richiesta è basata sulla domanda stimata di monete metalliche nello Stato membro dell'area dell'euro richiedente, ed opera una distinzione tra monete metalliche destinate alla circolazione e monete da collezione. Ciascuna richiesta contiene una spiegazione generale della metodologia usata per stimare la domanda.
3. Per le monete metalliche destinate alla circolazione, il volume richiesto può comprendere un importo addizionale, superiore alla domanda stimata, per fornire un ragionevole margine di sicurezza.
4. Per le monete metalliche destinate alla circolazione, la richiesta contiene le informazioni seguenti:
 - a) il dato relativo alla circolazione alla data del 30 giugno, o altra data alternativa, dell'anno precedente a quello per il quale la richiesta è presentata, che è usato per stimare la domanda di monete metalliche per l'anno per il quale la richiesta è presentata, conformemente alla metodologia scelta dallo Stato membro dell'area dell'euro richiedente;
 - b) ogni altro dato rilevante necessario a valutare la richiesta presentata dallo Stato membro dell'area dell'euro, conformemente alla metodologia scelta da tale Stato;
 - c) se, ed in quale misura, il volume richiesto comprenda un importo addizionale, secondo quanto previsto dal paragrafo 3; e
 - d) il volume di emissione di monete metalliche per il quale l'approvazione è richiesta.
5. Per quanto riguarda le monete metalliche destinate alla circolazione, le informazioni aggiuntive da fornire, ove siano disponibili e ritenute importanti dallo Stato membro dell'area dell'euro richiedente per comprovare la richiesta di approvazione, possono includere:
 - a) i principali fattori che incidono sulla domanda di monete metalliche a livello nazionale;
 - b) informazioni di maggior dettaglio sulla domanda di monete metalliche, ripartite in base al valore unitario; e
 - c) se, ed in quale misura, la domanda di monete metalliche a livello nazionale sia influenzata dalla domanda di monete metalliche da altri Stati membri dell'area dell'euro.
6. Per le monete da collezione, la richiesta contiene le informazioni seguenti:
 - a) il volume complessivo, misurato per valore facciale aggregato, dell'emissione di monete da collezione, compresa una lista dei valori unitari delle monete da collezione; e
 - b) se sia stato incluso nella richiesta un margine di sicurezza per fare fronte ad eventi, ancora non noti, da commemorare mediante monete da collezione in euro.
7. Qualora sia stato concluso un accordo tra l'Unione europea ed uno Stato o territorio che non è uno Stato membro dell'Unione europea, relativo al diritto di tale Stato o territorio di utilizzare l'euro come propria valuta ufficiale (di seguito, un «accordo monetario») e tale accordo monetario riconosca allo Stato o territorio il diritto di emettere monete metalliche in euro, il volume di emissione di monete metalliche da parte di tale Stato o territorio è aggiunto alla richiesta annuale dello Stato membro dell'area dell'euro specificato nell'accordo monetario.
8. Qualora sia abolita una deroga in favore di uno Stato membro, la BCE esamina, nell'anno che precede la sostituzione del contante, una richiesta avanzata volontariamente da tale Stato membro, in conformità ai requisiti previsti dal presente articolo, per l'approvazione del volume di emissione di monete metalliche attribuibile tale Stato membro successivamente alla sostituzione del contante.
9. Il Consiglio direttivo adotta una decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro prima della fine dell'anno civile che precede quello per il quale le richieste di approvazione sono state presentate.

*Articolo 3***Notifica e richieste di approvazione *ad hoc***

1. Il volume di emissione di monete metalliche approvato dalla BCE per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro in un anno civile non deve essere superato in nessun momento durante tale anno senza la previa approvazione della BCE.

2. Gli Stati membri dell'area dell'euro monitorano costantemente la domanda di monete metalliche. Nel caso in cui sia probabile che la domanda effettiva di monete metalliche in euro in uno Stato membro dell'area dell'euro superi il volume di emissione di monete metalliche approvato per quell'anno civile, tale Stato membro notifica immediatamente alla BCE tale circostanza.
3. La notifica contiene le seguenti informazioni:
 - a) il valore unitario o i valori unitari di monete metalliche per i quali la domanda è superiore a quanto atteso; e
 - b) una dettagliata descrizione dei fattori principali che hanno causato l'inatteso aumento della domanda di monete metalliche.
4. Entro dieci giorni lavorativi della BCE dalla data di ricezione della notifica, la BCE, ad un livello operativo che non richieda il coinvolgimento dei propri organi decisionali, può effettuare una valutazione preliminare della notifica e fornire allo Stato membro notificante un orientamento non vincolante. In particolare, la BCE può raccomandare l'aumento del volume addizionale di emissione di monete metalliche, qualora la più elevata domanda di monete metalliche che è stata oggetto della notifica appare insufficiente a soddisfare la domanda effettiva, causando una possibile violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
5. Qualora l'aumentata domanda di monete metalliche continui a sussistere successivamente al termine del periodo indicato al paragrafo 4, lo Stato membro dell'area dell'euro presenta senza indugio alla BCE una richiesta di approvazione ad hoc per un volume addizionale di emissione di monete metalliche.
6. La richiesta di approvazione ad hoc specifica l'aumento nel volume di emissione di monete metalliche che è proposto, e fornisce informazioni dettagliate sui fattori principali che hanno causato l'inatteso aumento della domanda di monete metalliche che non era stato previsto nella richiesta di approvazione annuale.
7. Il consiglio direttivo adotta una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.

Articolo 4

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° gennaio 2016.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri dell'area dell'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2015

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

RETTIFICHE

Rettifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323 del 9 dicembre 2015)

Sulla copertina e alle pagine 22 e 26, la data di adozione (titolo e firma) della decisione delegata:

anziché: «12 giugno 2015»,

leggi: «5 giugno 2015».

Rettifica del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 27 giugno 2014)

A pagina 10, articolo 8, paragrafo 1, lettera f):

anziché: «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;»,

leggi: «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, la gestione o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;»

a pagina 11, articolo 11, lettera f):

anziché: «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, l'inoculazione, la somministrazione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;»,

leggi: «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, l'inoculazione, la gestione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT